



***NESMES***

**THE NEW ERA OF SMUGGLING  
IN THE MEDITERRANEAN SEA**

*PMI IMPACT*

*UNIVERSITY OF PALERMO*

*DEPARTMENT OF LAW*

**I REPORT**

**IL CONTRABBANDO DI TABACCO  
NELL'AREA DEL MAR MEDITERRANEO**

## INDICE DEL REPORT

I. REPORT CRIMINOLOGICO .....	4
A. Introduzione .....	4
B. Nota Metodologica.....	7
C. Le dimensioni del fenomeno .....	8
C.1 Prodotti e diffusione.....	9
C.2 Lo scenario dei paesi analizzati .....	15
D. L'organizzazione del contrabbando di sigarette .....	19
D.1 Attori e organizzazioni .....	19
D.2. Primi risultati dell'Analisi degli Studi di Caso .....	22
D.3. Connessioni e sovrapposizioni di traffici .....	29
E. Conclusioni.....	30
F. Bibliografia .....	31
II. LA DISCIPLINA NEI SINGOLI PAESI OGGETTO DELLA RICERCA.....	35
Introduzione .....	35
A. ITALIA .....	38
A.1. Base normativa. ....	38
A.2. Struttura della/e fattispecie e scopo/i dichiarati di tutela. ....	40
A.3. Condotta/e illecita/e.....	40
A.4. Soggetti attivi.....	40
A.5. Altri eventuali elementi di fattispecie.....	40
A.6. Profili sanzionatori: Sanzioni penali ed eventuali sanzioni extrapenali.....	41
B. GERMANIA.....	42
B.1. Base normativa: i riferimenti normativi più rilevanti.....	42

B.2. La legge sui tabacchi.....	43
B.3. Il contrabbando di sigarette nel sistema tributario.....	44
B.4. Struttura della/e fattispecie e scopo/i dichiarati di tutela.....	46
B.5. Soggetti attivi.....	46
B.6. Profili sanzionatori: Sanzioni penali ed eventuali sanzioni extrapenali.....	47
C. SPAGNA .....	47
C.1. Base normativa. ....	47
C.2. Struttura della/e fattispecie e scopo/i dichiarati di tutela.....	50
C.3. Condotta/e illecita/e. ....	51
C.4. Elemento soggettivo. ....	51
C.5. Soggetti attivi.....	52
C.6. Altri eventuali elementi di fattispecie.....	52
C.7. Profili sanzionatori: Sanzioni penali ed eventuali sanzioni extrapenali.....	52
C.8. Responsabilità delle persone giuridiche. ....	55
C.9. Altri eventuali elementi incidenti sulla responsabilità penale.....	55
D. PORTOGALLO.....	56
D.1. Base normativa.....	56
D.2. Condotta/e illecita/e.....	59
D.3. Elemento soggettivo. ....	60
D.4. Soggetto attivo.....	61
D.5. Profili sanzionatori: Sanzioni penali ed eventuali sanzioni extrapenali.....	61
D.6. Responsabilità delle persone giuridiche. ....	61
E. Bibliografia .....	61

## I. REPORT CRIMINOLOGICO

### A. Introduzione

Il contrabbando di sigarette rappresenta ancora oggi un crimine diffuso e ben organizzato e costituisce una minaccia per le istituzioni, che perdono ogni anno milioni di euro in entrate fiscali, ma anche - per quanto paradossale possa sembrare - per la salute dei fumatori.

Rispetto al primo punto, si stima che le sigarette di contrabbando rappresentino tra il 6 e il 9% del consumo totale di sigarette (World Health Organization 2015; KPMG 2017) e che, per ogni carico di sigarette di contrabbando nell'Unione Europea (UE), 1 milione di euro di tasse vadano persi (Transcrime 2015).

Per quanto riguarda la salute pubblica, invece la minaccia deriva da due aspetti principali (World Health Organization 2018; American Cancer Society 2018). Innanzitutto, il contrabbando rende disponibili sigarette a basso costo aumentandone così il consumo. In secondo luogo, le sigarette contrabbandate sono spesso di scarsa qualità: *«La maggior parte delle persone che acquistano sigarette a basso costo difficilmente comprenderanno che stanno acquistando prodotti contraffatti, che offrono ai fumatori una serie di rischi completamente nuovi. Test su precedenti sigarette contraffatte hanno rivelato che le sigarette contenevano fino al 60% in più di catrame, l'80% in più di nicotina e il 133% in più di monossido di carbonio. Inoltre, la ricerca ha dimostrato che le sigarette contraffatte possono contenere tre volte i livelli di arsenico, cinque volte il livello di cadmio e quasi sei volte il livello di piombo trovato nei marchi originali»* (HM Revenue & Customs 2008).

Il contrabbando di sigarette ha una lunga storia in contesti specifici (Arlacchi 1994; Monzini 1999; Von Lampe 2005; Guarino 2009, Capecelatro 2013), ma negli ultimi decenni ha assunto una dimensione transnazionale ancor più marcata, che consente alle organizzazioni di seguire le differenti fasi del processo illecito (Di Lucia 2013).

Con riferimento all'Italia, il contrabbando è stato a lungo un business in mano alle organizzazioni di stampo mafioso, in particolare alla Camorra – con il coinvolgimento di Cosa nostra - che sfruttava le enormi opportunità offerte dal porto di Napoli (Commissione Antimafia 1976). Fino agli anni Settanta dello scorso secolo fu uno dei principali affari dei clan camorristi, che in seguito investirono i proventi nel traffico di droga. Originariamente l'attività illecita veniva appaltata a soggetti estranei, che pagavano una tangente sui carichi di sigarette. Successivamente l'organizzazione campana di stampo mafioso, spinta dagli elevati guadagni, ha via via acquisito un

ruolo diretto in questi traffici, anche in virtù dei bassi rischi da sempre connessi a questa rispetto ad altre attività illecite (Di Lucia 2013).

Ripercorriamo brevemente l'excurus del fenomeno in Italia, attraverso le parole di un nostro intervistato: «le esperienze sono state essenzialmente accumulate nel tempo con i vari tipi di contrabbando che attraverso il mare raggiungevano il territorio nazionale, specialmente i mitici anni del contrabbando di sigarette quindi prima in Campania poi soprattutto in Puglia e anche in parte in Sicilia. In Puglia dall'area balcanica. Parliamo degli anni '70 il contrabbando in realtà iniziò subito nel dopoguerra davanti la Campania cioè le basi di rifornimento erano delle navi madri che erano al centro del Tirreno, con l'applicazione di alcuni principi del diritto internazionale del mare e quindi la presenza costruttiva e il diritto di inseguimento le modalità cambiarono e quindi le stesse organizzazioni in realtà stabilirono delle stabili organizzazioni in Puglia dove invece non c'era più la nave madre, ma si partiva dalle coste antistanti e quindi dall'Albania, Macedonia e addirittura Grecia. Questo per tutti gli anni '70 e '80. In Sicilia c'erano delle propaggini di questo tipo di traffico<sup>1</sup>, o qualcosa che veniva dal mar tirreno dalle grandi navi in navigazione e che quindi all'epoca interessavano il territorio siciliano» (Intervista Colonnello Guardia di Finanza, Italia).

Negli anni Novanta, in seguito alla esplosione della guerra nell'ex Jugoslavia divenne centrale la rotta balcanica. Dal Montenegro tonnellate di sigarette cominciarono a sbarcare sulle coste pugliesi consentendo alla Sacra Corona Unita di consolidare la propria reputazione criminale sullo scenario internazionale (Massari 2009, 2015). Per stroncare il traffico, dopo la morte di due membri della Guardia di Finanza avvenuta nel 2000, lo Stato lanciò una vasta operazione denominata "Primavera", che ha determinato un potenziamento del controllo delle zone interessate dagli sbarchi dei contrabbandieri nella regione e che ha visto l'invio di ingenti unità delle Forze dell'ordine in cooperazione tra di loro. L'ingente operazione, che si è conclusa con l'arresto di più di 500 persone coinvolte nel traffico e con il sequestro di diverse tonnellate di sigarette contrabbandate, oltre che di altri prodotti illeciti quali armi, esplosivo, stupefacenti, mezzi blindati, ha segnato un punto di svolta nel fenomeno del contrabbando di sigarette non solo in Puglia, ma su tutto il territorio nazionale determinando un ritiro dei gruppi di contrabbandieri dalla zona pugliese, con la conseguente deviazione delle rotte, e più in generale avviando una nuova fase del contrabbando di sigarette in Italia che durante quegli anni ha subito un forte calo.

Se durante il primo decennio del XXI secolo il fenomeno sembrava in parte ridimensionato ma negli ultimi tempi, come evidenziato nei rapporti ufficiali, le rotte degli scafisti attraverso

---

<sup>1</sup> Cosa Nostra è stata molto attiva nel traffico di tabacco durante gli anni '70, operando per mezzo degli accordi con la Camorra. Nel decennio successivo l'organizzazione mafiosa siciliana ha poi spostato il proprio interesse verso il più remunerativo business del traffico di stupefacenti (Arlacchi 1994).

l'Adriatico hanno ripreso a trasportare carichi di sigarette (DNA). Le organizzazioni criminali di stampo mafioso storiche, quali la camorra e la sacra corona unita, continuano ad occuparsi su larga scala del contrabbando di sigarette, ma a loro si sono affiancate nel tempo altri gruppi criminali stranieri est-europei, anche cinesi e russi.

Oggi, pertanto, il traffico illecito di sigarette rappresenta un fenomeno eterogeneo, difficile da contrastare. In molti casi, piccole quantità di sigarette sono state rinvenute nascoste a bordo di auto e tir che viaggiano sui traghetti. In altri casi, si sfruttano le navi cargo in partenza da Patrasso o Igoumenitsa.

Ma i traffici continuano a transitare anche dal Canale di Sicilia e dal Tirreno e sbarcano sulle coste italiane sui porti di Palermo, Mazara del Vallo, Napoli, La Spezia e Genova. Come ha sottolineato un nostro intervistato, il fenomeno ha subito delle significative trasformazioni, ma non è cambiato. Emblematico a questo proposito il contesto italiano: *«Ora abbiamo un diverso fenomeno che riguarda la Sicilia che riguarda le introduzioni di sigarette essenzialmente dai paesi del Maghreb e specialmente dalla Tunisia in associazione alla immigrazione clandestina. Questa è l'attualità di un fenomeno che riscontriamo da un paio di anni in maniera più costante, anche se probabilmente più antico»* (Intervista Colonnello Guardia di Finanza, Italia).

Il contrabbando di tabacco e sigarette ha profonde radici storiche anche in altri Paesi del Mediterraneo, in Spagna (Torres 2005; Reira 2018) e in Grecia (Antonopoulos 2006, 2008).

Fino a trenta anni fa, il principale tipo di commercio illecito in Europa era il contrabbando su larga scala di noti marchi di sigarette prodotti legalmente per l'esportazione ma trafugati illecitamente. Negli ultimi anni, sono emersi altri tipi di commercio illecito come la produzione illegale<sup>2</sup>, la contraffazione e nuovi marchi di sigarette (*illicit whites*) destinati esclusivamente o principalmente al mercato di un altro paese.

Sebbene in termini dimensionali, il fenomeno del contrabbando di sigarette non raggiunga il periodo d'oro del secolo scorso (Jooseens e Raw 1998), negli ultimi anni, si segnala dunque un trend di ripresa. Tale attività criminale ha finito infatti col richiamare le attenzioni di organizzazioni criminali di medie e grandi dimensioni: *«Il commercio illecito di tabacco è particolarmente attraente per le organizzazioni criminali, queste ultime agendo come vere e proprie multinazionali del tabacco ed adeguandosi ai tempi e ai modi propri della programmazione del ciclo industriale*

---

<sup>2</sup> La maggior parte delle sigarette contraffatte è prodotta in Cina e, in misura minore, nell'Europa orientale (HM Revenue & Customs 2008). Secondo una recente relazione dell'UE, la Cina continua ad essere il paese di origine delle sigarette contraffatte commercializzate nei paesi dell'UE. Le partite illecite sequestrate sono state spedite direttamente nei porti marittimi europei o trasbordate attraverso Singapore e la Malesia, dove il commercio illecito è aggravato dal controllo insufficiente nelle zone franche (Commissione europea 2013). Esistono fabbriche illegali anche negli Stati membri dell'UE, in particolare in Polonia e alcuni paesi baltici, e rappresentano una fonte significativa di sigarette contraffatte (Europol 2013, 2017).

*del tabacco, sono in grado di amministrarne gli assets che da questo derivano assicurando enormi flussi di denaro alle casse delle organizzazioni criminali (DNA 2017, p. 426).*

Sono almeno tre i motivi alla base di questo rinnovato interesse. In primo luogo, le sigarette di contrabbando consentono un ampio margine di guadagno lungo tutti i livelli della filiera in considerazione degli elevati livelli di tassazione a cui sono sottoposti (*Ibidem*). Da sempre inoltre tale remuneratività si abbina a una estrema facilità di gestione. Rispetto ad altri beni altamente tassati ed oggetto di contrabbando, come i prodotti petroliferi o l'alcol, il trasporto delle sigarette non richiede infatti una gestione particolarmente complessa. Le sigarette non occupano molto spazio e non richiedono particolare attenzione nel loro spostamento.

In secondo luogo, il contrabbando su larga scala richiede un mercato disponibile e una buona rete di distribuzione locale. Tali mercati e reti esistono da molti anni in molti paesi d'Europa, in particolare in quelli mediterranei, dove il contrabbando di tabacco è ormai consolidato e culturalmente accettato. Le imprese criminali attive nel contrabbando di sigarette hanno utilizzato questi paesi come ponte per l'infiltrazione dei mercati nel resto dell'Unione europea, sebbene l'apertura delle frontiere dell'Europa orientale abbiano fornito nuove opportunità per i contrabbandieri (Europol 2013, 2017).

In terzo luogo, il contrabbando di sigarette continua ad essere percepito dall'opinione pubblica come un crimine senza vittime, un illecito poco rilevante senza gravi conseguenze sulla società e sull'economia: *«Molte persone lo percepiscono come un crimine alla Robin Hood (...) Ma questo commercio finanzia organizzazioni coinvolte in altre attività, incluso il contrabbando di droga»* (Austin Rowan, OLAF, 11 luglio 2012). In realtà, coloro che sono coinvolti nel traffico di sigarette sono molto spesso anche responsabili di altre gravi attività criminali, come lo spaccio di droga, il riciclaggio di denaro sporco e la tratta di esseri umani.

## B. Nota Metodologica

Il report presenta i risultati intermedi della Analisi Criminologica condotta durante la prima annualità del Progetto Nesmes relativi al fenomeno del contrabbando di sigarette.

Nell'ambito dell'obiettivo generale dell'Analisi Criminologica, volto ad indagare i traffici illeciti che coinvolgono il bacino del Mediterraneo, il presente report si propone di approfondire lo scenario e le dimensioni attuali del fenomeno del contrabbando di sigarette in Italia e nei paesi oggetto di interesse del progetto (Spagna, Portogallo, Germania e Grecia), di analizzare le reti del contrabbando di sigarette, gli attori che operano all'interno dei differenti network criminali, il modello organizzativo sottostante a questa tipologia di traffico e infine di approfondire la

conoscenza delle eventuali connessioni tra il fenomeno del contrabbando di tabacco e gli altri traffici illeciti oggetto del Progetto: il traffico di migranti e il traffico di stupefacenti.

L'Analisi adotta un approccio metodologico qualitativo volto a esplorare gli aspetti criminologici e organizzativi del fenomeno (le regole di condotta concrete nella gestione del contrabbando, il *modus operandi*, la specializzazione funzionale dei network criminali identificati, le organizzazioni criminali).

L'indagine empirica è stata realizzata attraverso interviste semi-strutturate con esperti e analisi di casi di studio, selezionati in base ai criteri di rilevanza e significatività rispetto ai tre traffici illeciti presi in considerazione.

Durante la prima annualità sono state realizzate un totale di 25 interviste con esperti (procuratori distrettuali, rappresentanti delle ONG, esponenti delle agenzie di controllo e delle forze dell'ordine, ufficiali di collegamento delle dogane nazionali e referenti di Agenzie Europee (es. l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera) selezionati sulla base delle competenze specifiche dell'intervistato (cfr. per approfondimenti sulla metodologia e sul disegno della ricerca si rimanda al Report criminologico del primo semestre). Le interviste sono state condotte nei seguenti quattro paesi: Spagna (6 interviste), Portogallo (10 interviste), Italia (6 Interviste) e Germania (3 interviste). Per quanto riguarda l'analisi degli studi di caso, la base di dati è costituita da ordinanze giudiziarie fornite da tribunali italiani riguardanti casi di contrabbando di sigarette. È stata operata una rassegna ed una selezione delle principali operazioni condotte in Italia sul traffico di sigarette effettuate in Italia negli ultimi cinque anni. A partire da tale ricostruzione sono stati raccolti casi inerenti il traffico di sigarette estratti dai documenti giudiziari (ordinanze di custodia cautelare). In taluni casi le vicende (i casi) sono stati ricostruiti attraverso l'analisi di report istituzionali e articoli giornalistici. Sono state infine selezionate informazioni analitiche per ciascun caso evidenziato (vedi paragrafo Analisi degli studi di caso analizzati).

Obiettivo di questo report è pertanto quello di analizzare specificatamente le reti del contrabbando di sigarette che operano attraverso il Mediterraneo, attraverso l'utilizzo di una varietà di fonti, tra cui interviste, materiale giudiziario e dati secondari. In particolare, il paragrafo III si concentra sui prodotti contrabbandati, sulla dimensione del fenomeno e sulle principali rotte; il paragrafo IV descrivere l'organizzazione delle reti del contrabbando concentrando l'attenzione anche sui diversi attori coinvolti; il paragrafo V infine presenta alcune considerazioni conclusive.

### C. Le dimensioni del fenomeno



## C.1 Prodotti e diffusione

Come per altri traffici illeciti, misurare la quantità dei prodotti del tabacco contrabbandati è molto difficile. Vista la natura illegale di questo mercato, è difficile elaborare statistiche precise relative alla dimensione di questo problema. Vi sono diversi metodi utilizzati per stimare il commercio illegale di prodotti del tabacco su scala internazionale e nazionale.

Un primo indicatore è costituito dai dati relativi ai sequestri effettuati dalla polizia di dogana. Le statistiche ufficiali, come è noto, forniscono un'immagine non del contrabbando di sigarette, ma solo di quei casi che le autorità sono riuscite a scoprire. C'è certamente un numero oscuro del contrabbando di sigarette (Joossens 2011).

Le statistiche sui sequestri possono fornire informazioni preziose sulle tendenze e sui cambiamenti nelle metodologie di contrabbando e nelle rotte adottate dai contrabbandieri.

Anche quando ciò è possibile, queste tendenze si riferiscono tuttavia alle “variabili contestuali” (Von Lampe 2004). Ad esempio, possono riflettere il livello di intensità delle forze dell'ordine nel paese o un aumento / diminuzione del personale delle forze dell'ordine.

Altri metodi per misurare il commercio illegale di prodotti del tabacco includono rilevazioni campionarie sui fumatori, analisi dei pacchetti vuoti e dei mozziconi di sigaretta raccolti per terra e nei bidoni della spazzatura, questionari somministrati a famiglie in relazione al consumo di prodotti del tabacco, ecc. I campioni dovrebbero essere sempre rappresentativi del contesto di riferimento. I metodi più affidabili in ogni caso fanno ricorso a più di uno strumento e combinano gran parte degli approcci menzionati.

Fatte queste premesse, nonostante un significativo calo nel consumo di tabacchi a livello globale (Eurostat 2014; World Health Organization 2018; Tobacco Atlas 2018)<sup>3</sup>, il contrabbando continua a rappresentare una notevole fonte di reddito per la criminalità, in particolare quella organizzata che – come diremo più avanti nel prosieguo di questo capitolo – in tempi recenti hanno ricominciato a impegnarsi in questi traffici.

Il World Bank Tobacco Tool, pubblicato nel 2005, ne dava una stima compresa tra il 6 e l'8,5% del consumo totale di tabacco. Studi condotti negli anni seguenti non si discostavano da queste percentuali, ipotizzando che circa l'11% del mercato globale delle sigarette fosse costituito da commercio illecito, pari a più di 600 miliardi di sigarette all'anno. Un recente report dell'organizzazione mondiale della sanità (WHO 2015) non si discosta molto da queste percentuali. Secondo i dati pubblicati il mercato illegale dei prodotti del tabacco si attesterebbe intorno al 9% del totale. Più recentemente, Euromonitor International (2018) ha stimato che, nel 2016, escludendo

---


<sup>3</sup> In Europa si consuma attualmente circa 1,2 trilioni di sigarette.

la Cina, una sigaretta su nove accesa in tutto il mondo ha una provenienza illecita, per un totale di 490 miliardi di sigarette. Le ultime analisi mostrano una maggiore attività nei bianchi illeciti e nel tabacco sfuso alla rinfusa.

Questi numeri non si basano su una singola metodologia o su un singolo processo indipendente, ma costituiscono raccolte di stime esistenti provenienti da fonti diverse, che coprono diversi paesi e periodi di tempo limitati.

Gli studi che effettuano stime del consumo illegale per ogni singolo paese sono solitamente più accurati. Tra le fonti più accreditate e aggiornate possiamo citare l'ultimo studio Project Sun di KPMG (2017) che limitatamente allo scenario europeo, stima un consumo illegale di circa 45 miliardi di sigarette nel 2017 (evidenziando un calo del 7,4% rispetto al 2016: 44,7 invece di 48,3). Ciò equivale a 10 miliardi di euro di entrate fiscali perse per i governi. Le sigarette illecite rappresentano l'8,7% del consumo totale nel 2017.

Fig. 1 - Consumo di sigarette in Europa (2012-2016)



Fonte: KPMG 2017

Uno studio non molto recente ma degno di attenzione per l'innovativo impianto metodologico è stato condotto da Transcrime che ha stimato il mercato delle sigarette illecite tra 247 aree subnazionali dell'UE per il periodo 2006-2013 (Transcrime 2015). I risultati mostrano che il commercio di sigarette illecite si concentra in aree regionali specifiche all'interno dei paesi europei

(1 miliardo di sigarette illegali in tredici aree di cui sei in Germania, tre in Francia, una in Spagna, Grecia, Polonia e Italia). Queste aree hanno rappresentato circa il 35% del mercato illecito dell'UE. Transcrime ha anche stimato che il mercato delle sigarette illecite ha prodotto proventi compresi tra 7,8 e 10,5 miliardi di euro all'anno. In pratica, sostengono i ricercatori di Transcrime, nell'UE, le entrate generate contrabbando di sigarette sono paragonabili a quelle dei mercati della cocaina o dell'eroina.

Un altro importante studio, sebbene non esaustivo né statisticamente rappresentativo, è quello elaborato dall'agenzia antifrode dell'UE, l'OLAF (2018) - che ha un mandato investigativo unico per combattere il contrabbando di tabacco. L'OLAF pubblica un rapporto annuale in cui espone i risultati raggiunti per combattere il contrabbando di sigarette. Nel 2017 ad esempio sono stati sequestrati 545 milioni di sigarette, con un aumento di circa 76 milioni di rispetto al 2016.


Il mercato delle sigarette di provenienza illecita non può essere compreso guardando unicamente numeri e stime elaborate a livello centrale o locale. È necessario analizzare le sue componenti nel dettaglio. È possibile distinguere diversi tipi di prodotti con caratteristiche differenti, in termini di origine, diffusione, canali di distribuzione ma anche in termini di fabbricazione e componenti. Questo studio si concentra su tre categorie di prodotti (sigarette contraffatte, *illicit whites* e altri prodotti di tabacco).

I prodotti contraffatti sono sigarette prodotte illegalmente con un marchio commerciale senza il consenso del legittimo proprietario. Possono essere vendute nel Paese di origine o contrabbandati in un altro Paese. Sui prodotti contraffatti non vengono pagate imposte. Sebbene oggi la contraffazione riguardi solo una piccola percentuale del mercato, i prodotti contraffatti rappresentano un potenziale pericolo. Una forma correlata di contraffazione – su cui però esistono pochi dati - è la falsificazione di marche da bollo o altri identificatori univoci sull'imballaggio. Il consumo di sigarette contraffatte è dunque in calo. Come ha osservato Francesco Calderoni di Transcrime: *«Il boom fu a metà degli anni Duemila. I cinesi rinnovarono gli stabilimenti e i macchinari scartati finirono con l'alimentare l'industria del falso. Ma poi Pechino aumentò i controlli e lo scenario mutò»*<sup>4</sup>.

Secondo uno studio di Transcrime (2015), nel 2013 i prodotti contraffatti detenevano una quota media del mercato illecito del 7,1%. Lo studio evidenziava tuttavia una elevata variabilità tra le diverse aree regionali. Se in Francia le percentuali di diffusione sono pressoché nulle, in Italia il fenomeno continua ad essere presente, ma è soprattutto nell'Europa dell'Est che i prodotti contraffatti raggiungono una alta diffusione (con un massimo dell'85,4% nell'area di Bratislava, Slovacchia) (Transcrime 2015).

<sup>4</sup> Marco Birolini *«Il caso. Il contrabbando di sigarette vale come la cocaina»* in *Avvenire*, 19.03.2015.

Fig. 2 – Volumi di sigarette illecite, (2013).



Fonte: Transcrime 2015

La contraffazione è un'attività criminale complessa e una parte consistente dei prodotti contraffatti proviene da paesi non UE. La maggior parte sono prodotti in Cina, da dove vengono spediti in Europa via mare all'interno di container<sup>5</sup>. Sul punto così si esprime un nostro intervistato: «Per il traffico di sigarette, arrivano dalla Cina. Nel 2000-2001 abbiamo preso qualche quantità di tabacco che arrivava dalla Cina che era falsificato – il pacchetto di Marlboro e Winston era uguale, ma il tabacco era orribile (...) Ho visto molta vendita di tabacco, ma non era cinese. Nella zona Raval, centro di Barcellona, si vendeva tabacco di contrabbando ma non era cinese. In Galizia, c'era molto contrabbando. Si parla di Farinha che è una serie biografica/storica che spiega come le organizzazioni si sono convertite da contrabbandieri di tabacco a trafficanti di droga. Esempio più importante del cambio di attività illegale» (Intervista Ispettore Polizia nazionale, Spagna).

<sup>5</sup> Il porto italiano di Gioia Tauro (RC) è uno dei terminali principali di questi carichi.

A conferma di quanto detto, le contraffazioni di prodotti provenienti dalla Cina rappresentano una quota considerevole dei sequestri effettuati in Europa<sup>6</sup> (WCO 2014, OLAF 2018).

Il prodotto di tabacco attualmente più diffuso sul mercato di contrabbando è costituito dai cosiddetti “cheap” o “illicit white”. In generale, i “bianchi a buon mercato” si riferiscono a nuovi marchi di sigarette, fabbricate legalmente e in modalità non clandestina, destinate solo o principalmente al mercato illegale di un altro paese. Poiché la produzione è apparentemente conforme alla legislazione nazionale e i controlli minimi o del tutto assenti, i produttori possono operare con molta libertà senza rischio di confisca. In queste condizioni, è possibile raggiungere un certo standard di qualità nel processo di produzione e commerciare all'estero illegalmente grandi volumi di sigarette. La mancata contraffazione dei marchi internazionali inoltre offre il vantaggio di evitare azioni legali da parte delle compagnie internazionali di sigarette (FCTC 2014). Le principali marche di illicit whites provengono da alcuni paesi dell'Europa orientale, dalla Russia, dagli Emirati Arabi e ovviamente dalla Cina: «La filiera ormai è molto controllata. I prodotti sono facilmente tracciabili e ci sono sanzioni severe per chi fa uscire la merce dai canali legali. Con le whites il problema invece non si pone: si può dire che siano prodotte per il mercato nero»<sup>7</sup>.

Il contrabbando su larga scala dei cosiddetti Illicit whites è cresciuto esponenzialmente negli ultimi dieci anni. Nel 2013, i bianchi illeciti avevano una quota media del 27,9% (Transcrime 2015). Tra il 2006 e il 2013, i prodotti di questo tipo sono cresciuti costantemente in Europa, passando dal 4,9% al 27,9% (*Ibidem*). Il marchio più conosciuto in Europa è il “Jin Ling”. Sebbene il nome possa suggerire un'origine orientale, si tratta di sigarette fabbricate in Russia, apparentemente in conformità con la legislazione interna russa, ma destinate al mercato illegale europeo. Le Jin Ling sono diventate rapidamente uno dei marchi di sigarette più sequestrati nell'UE (Shleynov et al. 2008). Altri marchi bianchi a basso costo sono le “Capital” (Vietnam), le “Karelia” (Grecia), le “Raquel” (Cipro), o ancora le Red Dragon cinesi (Ross et al. 2015)<sup>8</sup>.

La terza categoria di prodotti del tabacco comprende sigarette illecite provenienti da diverse forme di commercio. Si tratta della tipologia più problematica. Un esempio è costituito dal tabacco da fumo senza marchio, venduto come prodotto sfuso o sotto forma di foglie di tabacco sminuzzate (note come “chop chop”) che può essere utilizzato nelle sigarette “roll your own”. Il tabacco sfuso è sempre più popolare in molti mercati avanzati, dove le tasse sono alte e anche in Italia la quota è cresciuta. Il tabacco sfuso di provenienza illegale non ha alcuna etichettatura né avvertenze sanitarie, e viene consumato sotto forma di tabacco da arrotolare o inserito in tubi di sigarette vuoti.

<sup>6</sup> Un peso crescente stanno acquisendo anche paesi come Emirati Arabi Uniti, Ucraina, Bielorussia e Russia.

<sup>7</sup> Intervista a Francesco Calderoni, in Marco Birolini “*Il caso. Il contrabbando di sigarette vale come la cocaina*” in *Avvenire*, 19.03.2015.

<sup>8</sup> KPMG, risultati del Project Sun 2017.

Da un punto di vista investigativo, questa terza categoria rende le indagini ancor più difficoltose. Se infatti è ancora possibile identificare i prodotti contraffatti e gli illicit whites, per il consumatore è pressoché impossibile distinguere il tabacco sfuso lecito da quello di provenienza illecita (Ben Lakhdar 2008). Eppure, secondo Transcrime, nel 2013, questo sottogruppo rappresentava quasi i due terzi del mercato illecito<sup>9</sup>. Secondo il centro di ricerca italiano, in molte aree, il tabacco sfuso rappresenterebbe l'unico tipo di prodotti del tabacco illegali disponibili.

## C.2 Lo scenario dei paesi analizzati

Sebbene sia possibile individuare alcune linee di tendenza univoche, il contrabbando di sigarette nel Mediterraneo presenta caratteristiche differenti a seconda dei paesi verso cui si dirigono le rotte dei trafficanti. Come sottolinea la Direzione Nazionale Antimafia: *«relativamente alle rotte privilegiate dalle organizzazioni criminali, per la distribuzione e commercializzazione delle sigarette di contrabbando o contraffatte, vi sono punti di passaggio cruciali quali la Grecia, i Paesi dell'Europa orientale ed i Paesi del Nord Africa. A seconda del luogo, è quindi possibile frazionare le rotte secondo schemi ormai collaudati per rendere più difficile le operazioni di indagine sui prodotti e di tracciatura dei carichi differenziandone i tempi di arrivo e di partenza per rendere più difficoltosa la ricostruzione dei flussi»* (DNA 2017, p. 427).

Come per altri traffici, in termini generali è possibile distinguere tre grandi direttrici: quella del Mediterraneo occidentale che interessa la Spagna; quella del Mediterraneo centrale che riguarda principalmente l'Italia insulare e tirrenica; quella del Mediterraneo orientale che interessa la Grecia, i paesi della Penisola balcanica e le coste italiane che si affacciano sull'Adriatico. Al contrario di quanto osservato per il traffico di migranti, tuttavia, nel caso del contrabbando di sigarette, va rilevato che le rotte del contrabbando non seguono unicamente la direttrice sud-nord ma si muovono lungo molteplici direzioni per raggiungere le free trade zone europee, far perdere le tracce dei carichi ed evitare i controlli di polizia (KPMG 2017).

Diamo uno sguardo adesso ai diversi scenari partendo da quello greco. In uno studio pubblicato da KPMG per il Royal United Services Institute for Defense and Security Studies, la Grecia avrebbe il secondo più alto tasso di contraffazione e contrabbando tra i paesi dell'Unione europea. La Grecia è tra i paesi con la più alta percentuale di fumatori al mondo. Nel 2016, secondo dati raccolti dal Ministero delle Finanze ellenico la quota di sigarette di contrabbando si attesterebbe al 22%, con un aumento di oltre due punti percentuali rispetto al 19,8% registrato a fine del 2015. Più di quattro

---

<sup>9</sup> E tuttavia, la percentuale sarebbe in costante diminuzione. Nel 2006 infatti si attestava addirittura all'85,5%, attualmente è scesa invece al 64,6%.



miliardi di sigarette illegali sarebbero vendute ogni anno. Per le casse del bilancio greco l'ammancio in termini di tasse sarebbe pari a 600 milioni di euro<sup>10</sup>.

Secondo fonti di polizia, dietro la parte più consistente del contrabbando vi sarebbe il coinvolgimento della criminalità organizzata, ma il ruolo di tali organizzazioni è in gran parte nascosto e difficile da individuare. A terra, le sigarette illegali entrano in Grecia attraverso il cosiddetto “*ant smuggling*” attraverso i confini con Albania, Turchia e Bulgaria. In mare, il contrabbando di piccola scala avviene con maggior facilità data la difficoltà della guardia costiera a coprire i quasi 14.000 chilometri di costa. Nonostante ciò, la Grecia presenta i tassi di sequestro più alti per il tabacco illecito in Europa, anche se i tagli al budget come parte delle misure di austerità stanno rendendo difficile la lotta al fenomeno (Antonopoulos 2008).

La Grecia è comunque soprattutto un paese di transito. Fino al 70-75% delle sigarette illegali che arrivano in Grecia sono destinate ad altri paesi. Secondo quanto emerso da uno studio recente di Intellegit dell'Università di Trento, la Grecia riveste un ruolo cruciale quale principale hub di transito verso l'Italia di *illicit whites*, ovvero marchi prodotti lecitamente in Paesi extra UE e contrabbandati sul mercato illecito dei Paesi dell'Unione Europea. Nel 2016 sono arrivati in Grecia 4 miliardi di sigarette di contrabbando di cui 1,54 miliardi erano costituiti da *illicit whites*, vendute nel mercato illecito greco ad un prezzo di circa 1,5 euro (Intellegit 2017). I carichi di sigarette arrivano nel paese, sia via mare (principalmente dall'Asia e dal nord Africa via Cipro) che via terra (principalmente dai Paesi della Penisola Balcanica e dalla Turchia). In relazione alle rotte verso l'Italia, si osserva che i carichi di grandi dimensioni partono solitamente dai porti di Patrasso e del Pireo per raggiungere quelli dell'Adriatico (con particolare frequenza, i porti di Ancona, Taranto e Bari), mentre i carichi di dimensioni più ridotte sono trasportati su piccole e veloci imbarcazioni verso i porti e le spiagge pugliesi.

Il contrabbando di tabacco in Spagna rappresenta il 10% circa del mercato delle sigarette nella prima metà del 2017. I dati provengono da una ricerca di IPSOS per Altadis di Imperial Tobacco (ISPSOS 2017). La cifra è stata calcolata sulla base di uno studio che ha raccolto 14.983 pacchetti di sigarette vuoti dai bidoni della spazzatura in 58 città in tutta la Spagna. Altadis calcola che ogni punto percentuale equivale a una perdita di 90 milioni di euro nel settore, pertanto si registrerebbe una perdita di oltre 900 milioni all'anno. La popolarità delle sigarette di contrabbando è ampiamente spiegata dal loro prezzo. In Spagna, circa l'80% del prezzo di un pacchetto è costituito da tasse. Gibilterra è l'origine della maggior parte delle confezioni che sono considerate di contrabbando (30,3%). Per quanto riguarda le regioni in cui si consuma più contrabbando di

---

<sup>10</sup> The National Herald, *Greek Customs Officials Seize 10 Million Packs of Bootleg Cigarettes*, 31 dicembre 2017.



tabacco, spicca l'Andalusia, che continua a guidare la classifica, con il 34,6%. Anche la Spagna è un paese di transito verso altre destinazioni europee (*Ibidem*).

Per quanto riguarda infine l'Italia, la stima annuale del consumo di sigarette illegali si attesta su percentuali del 5-6% di sigarette illecite sul totale in commercio e, dunque, lontano dai picchi registrati nei decenni scorsi e negli altri Paesi Europei. Al pari degli altri paesi che si affacciano sul Mediterraneo, l'Italia è interessata dal fenomeno sia come mercato di destinazione finale dei prodotti del tabacco sia come area di transito dei commerci illegali da e verso gli altri paesi europei (KPMG 2017).

Nel corso del 2016, l'Agenzia delle dogane ha sequestrato un quantitativo di tabacchi all'interno e al di fuori degli spazi doganali pari a 203 tonnellate circa. Le serie storiche in nostro possesso mostrano un andamento dei volumi sequestrati crescente, passando dalle quasi 120 tonnellate del 2014 alle oltre 200 del 2016; di contro, il numero dei sequestri risulta in diminuzione, dai 4.958 del 2014 ai 3.194 del 2016. Tale circostanza mostra evidentemente casi di sequestro di quantitativi significativamente maggiori per operazione. Come detto, i dati dei sequestri sono ci consentono di formulare delle generalizzazioni sul trend di cambiamento del fenomeno.

Da sempre crocevia strategico e punto di transito, per la sua stessa conformazione geografica, dei traffici marittimi di tabacco illecito, l'Italia ha visto lo sfruttamento delle consolidate rotte marittime utilizzate per l'ingresso degli stupefacenti da parte dei contrabbandieri di sigarette. Il fenomeno è stato inoltre condizionato, come già accennato, dalla presenza storica di organizzazioni mafiose e il loro insediamento in determinate aree tradizionali che ne hanno condizionato la distribuzione geografica.

Secondo le stime recenti del rapporto curato da Intellegit (2017) dell'Università di Trento dal titolo: "*Il contrabbando di sigarette come fenomeno transnazionale: flussi e connessioni tra Italia e Grecia*" il fenomeno del contrabbando in Italia mostrerebbe un'evoluzione ciclica ma stabile, addirittura in leggero calo rispetto al 2016 (si passa da un'incidenza del 6,4% al 4,3% nel 2017).

In particolare, l'ultimo rapporto KPMG (2017) colloca l'Italia al terzo posto nell'Unione Europea per volumi di *illicit white*, che rappresenterebbero attualmente la metà del commercio illecito di sigarette<sup>11</sup>.

Questo dato, sommato a quello relativo al commercio illecito di marchi noti – che è pari a circa il 34% del totale – mostrerebbe come in Italia la parte più rilevante del fenomeno criminale sarebbe

---

<sup>11</sup> In riferimento a questa tipologia di prodotto, i flussi più consistenti partono dalla Bielorussia e riguardano sigarette (tra queste la marca più diffusa sono le Minsk) che vengono prodotte legalmente per il mercato nazionale e poi vengono vendute a ridosso dei confini bielorussi a bassissimo costo e rivendute in Italia (KPMG 2016).

imputabile al contrabbando e non alla contraffazione, che corrisponde invece solo a circa il 16% dell'illecito totale.

Secondo Intellegit le sigarette illecite che arrivano in Italia provengono principalmente dall'Est Europa (Ucraina e Bielorussia), dagli Emirati Arabi Uniti e dal Nord Africa (Algeria, Egitto, Libia e Tunisia).

Tra le rotte principali quella adriatica si conferma una delle più importanti ancora oggi. Le sigarette sbarcano sulle coste pugliesi dall'Albania, dal Montenegro (OLAF 2018) e dalla Grecia: *«So che tante sigarette arrivano in Italia dall'Albania dove c'è una coltivazione del tabacco e anche della marijuana e sono regioni dove la polizia non entra perché non può entrare o è pagato. La corruzione è un grande problema. In Albania sappiamo che vi è un alto livello di corruzione del governo e della polizia. Non abbiamo la possibilità di diminuire la produzione della marijuana e del tabacco in Albania»* Intervista Ufficiale di Collegamento Bundeskriminalamt, Germania).

Un ruolo significativo sarebbe poi svolto da Malta: *«Per quanto riguarda il contrabbando nel Mediterraneo Malta sta acquisendo un ruolo sempre più importante. A Malta vi è l'influsso delle mafie italiane nei porti. Per tutti i tipi di contrabbando: armi/droga e sigarette Malta è un importante paese di arrivo e di transito»* (Intervista Ufficiale di Collegamento Bundeskriminalamt, Germania).

Altri esperti da noi intervistati hanno invece sottolineato la rilevanza della rotta del Mediterraneo centrale verso la Sicilia: *«Questa rotta Tunisia - Sicilia è presente anche nelle navi di linea, nei traghetti commerciali, avviene anche a mezzo veicoli convenzionali con il traghetto che viene da Tunisi ci sono sequestri di sigarette anche in questo senso. Per cui se siano le organizzazioni che contrabbandano sigarette che hanno aggiunto migranti o viceversa è difficile dirlo. La logica però sembra essere quella della ottimizzazione dei profitti, per cui se io faccio un viaggio ho da portare delle persone con dei gommoni che spesso vengono portati in territorio italiano e che poi fanno la spola con la parte più alta della Tunisia dove c'è capo bon questo non è dato saperlo. Essenzialmente loro ottimizzano il profitto del loro viaggio. Sono quantitativi non enormi si parla di centinaia di kili che vengono associate a gruppi di 6, 8, 10 migranti. Sono viaggi veloci e abbiamo avuto più di un servizio perché è uno spot che abbiamo accesso da un po' sulla costa Sud occidentale della Sicilia, il pezzo di costa interessato è da Mazara del Vallo e qualcosa in giù fino a Sciacca con partenze dalla zona nord di Capo bon, che con questo tipo di gommoni si può fare il 4/5 ore»* (Intervista Colonnello Guardia di Finanza, Italia).

Secondo i dati di KPMG, il Portogallo è tra i paesi europei in cui il contrabbando di sigarette ha una diffusione minore. Nell'arco degli ultimi 20 anni, a partire dagli anni '90, il contrabbando di sigarette si è praticamente azzerato. Infatti, il consumo di sigarette illecite rappresenta circa il 2%

del mercato complessivo europeo (KPMG 2017). Piuttosto, il Portogallo è principalmente un punto di transito per prodotti illegali destinati ad altri paesi europei (Euromonitor International 2018). Le merci che transitano attraverso il Portogallo provengono principalmente dal Medio Oriente e dall'Estremo Oriente. Una volta sbarcati in Portogallo, i flussi in uscita sono destinati alla Spagna e al Regno Unito, dove i contrabbandieri beneficiano di differenziali di prezzo più elevati (Transcrime 2015).

Per quanto riguarda invece la Germania, siamo di fronte al più grande mercato illecito di sigarette nell'UE (KPMG 2017). Le aree con la più alta prevalenza sono concentrate nella parte nord-orientale del paese. Tra i principali fattori alla base delle differenze territoriali vi è sicuramente la differenza dei prezzi delle sigarette tra la Germania e i paesi confinanti a est: Polonia e Repubblica Ceca. Considerando i flussi del contrabbando di sigarette, la Germania è principalmente un punto di arrivo per i prodotti illegali di tabacco che circolano all'interno dell'UE (Transcrime 2015). I carichi di sigarette illegali che arrivano sul mercato tedesco provengono principalmente dai paesi dell'Europa dell'Est, dalla Russia, dalla Grecia, ma anche dalla Cina e dagli Emirati Arabi Uniti. Prima di raggiungere la Germania, i prodotti illeciti del tabacco transitano attraverso diversi paesi tra cui anche l'Italia. I gruppi criminali impegnati in Germania in tali attività sono in genere articolati in reti formate da piccoli gruppi e financo singoli individui (von Lampe 2004). In particolare, i polacchi sono specializzati nella fornitura di tabacco, mentre i vietnamiti sono specializzati nella vendita ambulante.

In definitiva, dunque, il fenomeno appare estremamente differenziato e in continua trasformazione. Nel contesto globale, il contrabbando di sigarette costituisce una fonte di arricchimento sempre più rilevante. Nel prossimo paragrafo, approfondiremo lo studio delle caratteristiche organizzative di questo traffico.

## D. L'organizzazione del contrabbando di sigarette

### D.1 Attori e organizzazioni

Sebbene il contrabbando di sigarette sia ancora oggi una delle imprese criminali più diffuse nel Mediterraneo, le informazioni sulla sua organizzazione sono ancora scarse e poco sistematizzate. Non esistono ad esempio dati ufficiali sul numero di soggetti coinvolti. Uno studio di Transcrime (2015) stima approssimativamente tra i 100 e i 150 mila soggetti impegnati nel "settore", rispetto ai 615 mila impiegati nel mercato legale del tabacco.

Le reti del contrabbando contemplano realtà estremamente differenti. Immaginando una sorta di continuum a un estremo possiamo collocare i singoli attori che operano autonomamente trafficando modeste quantità di sigarette, all'estremo opposto possiamo invece individuare le organizzazioni criminali impegnate nel contrabbando di grandi quantità di sigarette.

Da un punto di vista logistico, è inoltre possibile distinguere tra un contrabbando su piccola scala e un contrabbando su larga scala (Joossens 2011).

Il contrabbando su piccola scala o *bootlegging* coinvolge individui o piccoli gruppi che trafficano modeste quantità di sigarette, sfruttando le differenze di prezzo dovute all'imposizione fiscale, per rivenderle. Questa pratica riguarda ad esempio tutta una serie di soggetti che attraversano ogni giorno il mediterraneo sui traghetti tra la Tunisia e l'Italia per motivi personali o di lavoro e portano con sé alcune decine di stecche di sigarette, oppure i corrieri che effettuano numerosi viaggi di andata e ritorno tra paesi ad alta e bassa imposizione utilizzando le rotte via mare ma anche le compagnie aeree. Una parte degli attori che operano su piccola scala utilizzano il tabacco per consumo personale o oppure lo rivendono sfruttando le proprie reti di amici e conoscenti. Gli attori su piccola scala si impegnano dunque nella distribuzione di piccole quantità di tabacco illecito su distanze medio-brevi (si tratta del già citato "*ant smuggling*" o contrabbando delle formiche) (Hornsby and Hobbs 2007).

Il ricorso al contrabbando su piccola scala può anche scaturire da una scelta strategica adottata da medie o grandi organizzazioni criminali per ripartire il "rischio d'impresa". Come riporta lo studio di KPMG (2017), per minimizzare le perdite conseguenti alle attività di controllo effettuata regolarmente dalle autorità preposte, alcuni gruppi criminali hanno infatti adottato un approccio che è stato definito "*little and often*". Il carico di sigarette illecite viene frazionato in numerose spedizioni più piccole, che vengono inviate lungo una serie di percorsi e rotte differenti. Sebbene ciò si traduca in un aumento iniziale dei costi, la riduzione dimensionale dei volumi contrabbandati rende molto più difficile l'attività delle autorità doganali. Il minor numero di carichi sequestrati consente alle organizzazioni criminali di conseguire in tal modo un aumento significativo dei profitti (KPMG 2017; FCTC 2014)

A differenza del contrabbando su piccola scala, quello su larga scala è gestito principalmente dalla criminalità organizzata che opera a livello internazionale. Gli attori su larga scala si impegnano infatti nella distribuzione di ingenti quantità di tabacco illecito su lunghe distanze, occultando la merce all'interno di container stipati in grandi navi cargo.

Gli attori che operano nel contrabbando su larga scala, tuttavia, raramente controllano l'intero processo criminale. Generalmente fanno parte di reti criminali transnazionali con un certo livello di organizzazione e di articolazione interna. Gli attori che operano a questo livello inoltre non sono

necessariamente grandi gruppi – da un punto di vista meramente dimensionale – perché spesso subappaltano parzialmente o integralmente alcune attività ad altri gruppi criminali o singoli individui (Transcrime 2015). Gruppi criminali stabili e organizzati – come le mafie italiane o quelle straniere dell'Europa dell'Est o ancora le Triadi cinesi – possono intervenire in diverse fasi del commercio illecito del tabacco (Van Duyne 2003; von Lampe 2005).

Si parla in proposito di specializzazione “imprenditoriale” del contrabbando (Di Lucia 2013 cit. in Transcrime 2013), laddove le organizzazioni operano a livello transnazionale al fine di seguire tutte le fasi del processo illecito. Ad esempio, in Italia, la Camorra opera in connessione con organizzazioni criminali cinesi che si occupano di trafficare prodotti con marchio contraffatto, e con gruppi criminali rumeni che si occupano del trasporto e della vendita di sigarette di contrabbando (Transcrime 2013).

Secondo quanto rilevato dalla ricerca di Transcrime, gli attori su larga scala pur rappresentando il 23% del totale, sono responsabili del 94,8% delle sigarette sequestrate. Viceversa, i piccoli attori rappresentano il 51,4% del campione, ma concorrono solo per l'1,2% delle sigarette illecite sequestrate. Attori di medie dimensioni (25,6% del totale) trasportano il 4,0% delle sigarette totali sequestrate (Transcrime 2015).

In linea generale, comunque, le organizzazioni criminali impegnate in questa attività affrontano rischi notevolmente inferiori rispetto a molte altre forme di traffici illeciti. Il più basso profilo operativo e il ricorso a forme di violenza a bassa intensità hanno contribuito a rendere meno visibile il contrabbando di sigarette (Riera 2018).<sup>12</sup> Le forze dell'ordine d'altra parte sono tipicamente concentrate su iniziative criminali che suscitano una più urgente preoccupazione nell'opinione pubblica - come ad esempio il traffico di migranti e il traffico di stupefacenti<sup>13</sup>.

Come abbiamo visto nel paragrafo precedente, tuttavia, i profitti da realizzare possono essere altrettanto significativi di quelli che sono solitamente associati a reati ad alto rischio. Con bassi costi di produzione, le sigarette illegali sono agevolmente occultabili e facili da trasportare, pur mantenendo un alto valore di vendita e una domanda costante da parte dei consumatori.

Di conseguenza, molti gruppi si sono diversificati per sfruttare questa attività a basso rischio e alta remunerazione, possibilmente anche in combinazione con altre attività illecite, sfruttando in alcuni casi il *know how* acquisito dal traffico di sigarette anche per altri commerci illegali quali, il traffico di droga (DNA 2017).

---

<sup>12</sup> Anche se la minaccia e il ricorso alla violenza tende a essere vista come parte integrante dei traffici illeciti e come una risorsa importante per “regolare” gli scambi che avvengono all'interno delle reti criminali, il suo utilizzo è estremamente raro. Molto più importante appare la reputazione degli attori. Da questo punto di vista, i broker assolvono a una funzione fondamentale in quanto spetta a tali soggetti farsi garanti degli scambi (Antonopoulos 2008).

<sup>13</sup> Come osservato, il commercio illecito delle sigarette è in gran parte percepito come un crimine senza vittime, commesso da evasori fiscali, non da criminali organizzati.

## D.2. Primi risultati dell'Analisi degli Studi di Caso

Presentiamo adesso, in questo sotto paragrafo, una ricognizione effettuata su otto recenti inchieste giudiziarie condotte in Italia che testimoniano il rinnovato interesse da parte di gruppi criminali nei confronti del contrabbando di sigarette. Nella individuazione dei casi, si è scelto di restringere la selezione agli ultimi cinque anni e di prendere in considerazione solo le inchieste che coinvolgono organizzazioni criminali di medie e grandi dimensioni. Non si tratta di un campione rappresentativo. La raccolta dei dati è stata effettuata attraverso la consultazione di atti giudiziari e articoli di quotidiani. La tabella 1 offre un quadro sinottico delle informazioni analitiche estratte dai casi studio analizzati. Le vicende scaturiscono da indagini condotte in Puglia, Sicilia e in un solo caso a Trento, ma con ramificazioni in altre regioni di Italia. Le attività di contrabbando di sigarette in tutti i casi considerati hanno sfruttato la via del mare per trasportare i carichi di sigarette. Le inchieste coinvolgono un numero di soggetti estremamente vario, compreso tra un minimo di 7 e un massimo di 88 individui. In cinque vicende su otto, così come evidenziato in Tabella 1, i gruppi criminali hanno sfruttato le medesime rotte per realizzare altri traffici illeciti: in tre circostanze traffico di migranti, nelle restanti due rispettivamente traffico di stupefacenti e contrabbando di alcol e altri beni. Le dimensioni delle reti sono in genere limitate. In un paio di casi sono emerse strutture relazionali con più di tre nodi. Le direttrici sono molteplici: una parte dei traffici si sviluppa lungo la rotta che collega la Tunisia alla Sicilia; altri casi ribadiscono l'importanza della rotta adriatica; in un solo caso invece i carichi si spostano seguendo diversi percorsi. Infine, soltanto in una vicenda è emerso il coinvolgimento di un clan riconducibile all'organizzazione mafiosa Cosa nostra.

Tra le vicende analizzate l'operazione *Sveti Nikola* (San Nicola in lingua croata) del 2013 è la meno recente. L'indagine, realizzata dalla Procura di Lecce, ha rivelato l'esistenza di una rete di contrabbandieri pugliesi di sigarette, con ramificazioni in Campania e contatti per l'approvvigionamento in Montenegro. In seguito all'operazione "Primavera" del 2001, si riteneva che il contrabbando in Puglia fosse stato debellato. L'operazione ha smentito questa idea. Secondo quanto accertato dai magistrati pugliesi, negli anni seguenti sarebbe stata ricreata una associazione per delinquere transnazionale con soggetti originari di Brindisi, Bari e della Campania per l'introduzione in Italia di sigarette. L'organizzazione trafficava in particolare le sigarette italiane «Yesmoke», prodotte per il mercato estero, ma reintrodotte illegalmente con gli scafi che dal Montenegro sbarcavano lungo le coste pugliesi. Il quantitativo di tabacchi lavorati esteri complessivamente sequestrati nel corso dell'operazione ammonta a circa 1,5 tonnellate. Le indagini

sono partite dopo la segnalazione di un naufragio, il 15 aprile 2012, a largo delle coste di Monopoli nel corso del quale due persone chiesero l'intervento della Capitaneria di porto mentre si trovavano a bordo di una zattera di salvataggio. Dissero di essere usciti in mare per una battuta di pesca. Pochi giorni dopo le forze di polizia croate ritrovarono un'imbarcazione alla deriva contenente la patente di uno dei due naufraghi e diverse stecche di sigarette. Numerosi altri sequestri di sigarette sono stati effettuati nei mesi seguenti in diverse località pugliesi a riprova di quanto fosse articolato il traffico messo in piedi dal gruppo criminale. Tra i coinvolti figurano anche soggetti con un lungo passato nelle attività di contrabbando a conferma dello stabile coinvolgimento della criminalità organizzata pugliese in questo crimine.

A differenza della precedente, l'operazione *Alarico-Nidermann* è il risultato invece di una indagine effettuata su tutto il territorio nazionale e durata sei anni. L'inchiesta della Guardia di Finanza di Trento riunisce due diverse indagini denominate rispettivamente "Alarico" e "Nidermann" che hanno portato all'individuazione di cinque organizzazioni criminali italiane e straniere, collegate tra loro in una vasta attività di contrabbando di sigarette dall'Est Europa e dalla Grecia. L'intervento delle forze dell'ordine ha portato al sequestro di oltre 100 tonnellate di merce, pari a circa 5 milioni di pacchetti di sigarette, del valore al dettaglio di 27 milioni di euro, con un danno all'Erario accertato di quasi 21 milioni di euro. Le investigazioni, iniziate nel 2008 con l'operazione Alarico e proseguite, dalla metà del 2010, con l'operazione Nidermann, sono state coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia della Procura di Trento e realizzate dal Gico della Finanza di Trento in collaborazione con la Polizia doganale di Dresda e la Direzione nazionale dell'intelligence e delle indagini doganali di Parigi. I carichi di sigarette arrivavano in Italia da diversi paesi dell'Est Europa: Polonia, Ucraina, Ungheria ma anche dalla Grecia. La merce si spostava attraverso i valichi del Brennero, San Candido, Tarvisio e Trieste e i porti di Ancona, Bari e Brindisi, ed era destinata al mercato clandestino nazionale, soprattutto a quello campano. Le sigarette venivano nascoste a bordo dei più disparati mezzi di trasporto, automobili, camion, tir, ma anche ambulanze e camper, sui quali erano stati realizzati doppi fondi e posizionati carichi di copertura. A conclusione delle indagini, sono stati effettuati 88 arresti, sequestrate 16,5 tonnellate di sigarette e 60 mezzi di trasporto, del valore di quasi un milione di euro, oltre ad un magazzino e altro materiale "di copertura". In totale, sono state denunciate più di trecento persone di nazionalità italiana, greca, tedesca, russa, ucraina, polacca, moldava, kazaka, bulgara, magiara, lettone, lituana, argentina, rumena e slovacca.

L'operazione *Dirty Smoke* ha come scenario la città di Catania è, a differenza della precedente, rivela l'esistenza di una rete orizzontale caratterizzata dal passaggio delle sigarette tra diversi gruppi criminali. L'attività di indagine, partendo dal monitoraggio degli ambulanti, gli anelli conclusivi



della “rete”, ha consentito di risalire la catena organizzativa, che vedeva il coinvolgimento di un clan mafioso, fino all’individuazione dei responsabili a monte nonché di recidere i canali di approvvigionamento, localizzati principalmente nell’area del siracusano. La merce arrivava dalla Spagna. Le stecche invece sbarcavano a Siracusa attraverso delle navi provenienti dall’Isola di Malta. L’indagine si concentra principalmente sul nodo terminale della rete, smantellato nel 2016 con l’arresto di 19 soggetti di origine siciliana incriminati per il reato di associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di sigarette. Le indagini, coordinate dalla Procura di Catania, hanno consentito di smantellare una complessa organizzazione di tipo gerarchico che aveva monopolizzato la vendita di sigarette di contrabbando nel centro storico catanese. L’attività investigativa delle forze dell’ordine ha consentito di riscontrare che l’associazione, al vertice della quale vi era il figlio di un esponente riconducibile al noto clan mafioso dei “Sciuto-Tigna”, aveva suddiviso il territorio in quattro zone di influenza, esercitando un controllo totalizzante su ognuna di esse, eliminando qualsiasi forma di concorrenza. La vendita delle sigarette era affidata a dei venditori ambulanti abusivi a un prezzo di circa 3 euro a pacchetto. Al termine della giornata, i prodotti invenduti venivano raccolti e occultati in alcuni furgoncini ovvero all’interno di cabine elettriche o telefoniche nelle immediate vicinanze, per essere riproposte sui banchetti il giorno seguente. La suddivisione del territorio era effettuata secondo un principio gerarchico che assegnava gli spazi migliori ai sodali più importanti. Alcune postazioni, infatti, erano in grado di assicurare un guadagno anche di oltre 1.500 euro a settimana, garantendo all’ambulante una compenso giornaliero di circa 50 euro. Nel caso di scarso rendimento nelle vendite, l’organizzazione sanzionava l’ambulante con una forte riduzione della paga.

L’inchiesta *Paradise* ci riporta nuovamente sulle coste pugliesi. Si tratta anche in questo caso di una complessa attività investigativa, avviata nel novembre 2012 dal Nucleo di Polizia Tributaria di Brindisi con il coordinamento della Direzione distrettuale antimafia della Procura di Lecce e conclusa nel 2016, con l’arresto di 22 soggetti. La vicenda ci consente di ricostruire un caso di diversificazione funzionale delle attività illecite. L’indagine ha infatti rivelato l’esistenza di un sodalizio criminale dedito principalmente al traffico di droga ma con interesse anche nel settore del contrabbando di sigarette. Le attività investigative hanno portato al sequestro di due tonnellate di sostanze stupefacenti e beni per un valore di oltre due milioni di euro. La vicenda ha visto anche la scomparsa di due scafisti morti tragicamente nel 2013 in seguito a un naufragio nei pressi di Valona (Albania) nel tentativo di trasportare un carico di tabacchi di contrabbando in Italia.

Il caso *Scorpion Fish* (2017) riguarda invece un’organizzazione criminale transnazionale, operante tra la Tunisia e l’Italia, diretta da un soggetto tunisino, composta da cittadini extracomunitari e nazionali residenti fra le province di Firenze e Trapani. L’organizzazione criminale era finalizzata



alla commissione dei delitti di contrabbando di tabacchi lavorati esteri e di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina lungo la rotta marittima che collega le coste del trapanese con la Tunisia. Grazie all'utilizzo di gommoni veloci, gli scafisti erano in grado di percorrere il tragitto anche in meno di quattro ore, accompagnando "facoltosi" migranti, in alcuni casi ricercati dalle autorità di polizia o sospettati di connessioni con formazioni terroristiche, e introducendo in Italia diversi quintali di sigarette di contrabbando. L'organizzazione criminale si occupava di fornire anche un servizio di "prima accoglienza" agli immigrati i quali, una volta approdati in Sicilia, erano condotti all'interno di basi logistiche da dove poi ripartivano per lasciare l'Italia per raggiungere altri paesi europei. L'indagine ha svelato un vero e proprio sistema illecito "transnazionale", stabilmente operante tra la Tunisia e l'Italia, in cui ogni membro dell'organizzazione rivestiva un ruolo preciso occupandosi di diverse fasi della filiera, chi del reperimento dei clandestini e della raccolta degli importi dovuti per il viaggio, chi della movimentazione e della custodia del contante, chi del reperimento e dell'approntamento dei gommoni da utilizzare per le traversate, della loro conduzione e, infine, del collocamento dei migranti clandestini e delle sigarette contrabbandate sulle coste siciliane.

Nonostante lo smantellamento della organizzazione criminale, il traffico illecito è stata in poco tempo ripristinato. A distanza di un anno infatti la Procura di Palermo ha condotto una seconda operazione denominata in tal senso *Scorpion Fish 2*. Il nuovo gruppo criminale, privo di collegamenti con il precedente, era anche in questo caso capeggiato da pericolosi pregiudicati tunisini e operava prevalentemente mediante piccole imbarcazioni estremamente veloci, ovvero gommoni modificati con potenti motori fuoribordo ed esperti scafisti, lungo la breve rotta che collega la Tunisia alla Sicilia, consentendo agli immigrati clandestini di raggiungere, in poche ore di navigazione, le coste italiane. Ogni viaggio, per il quale venivano imbarcate circa una quindicina di persone, dietro il pagamento di una cifra compresa tra i tre e i cinque mila euro, prevedeva anche il trasporto di sigarette di contrabbando, per lo più *illicit whites*, destinate al mercato nero italiano ed in particolare a quello del capoluogo siciliano. Ogni viaggio poteva fruttare complessivamente fino a 70 mila euro. Per la realizzazione del traffico illecito, era stata predisposta una efficiente rete criminale, che contava sull'operato di vari soggetti, che operavano anche in Sicilia occupandosi di fornire ai clandestini un vero e proprio servizio di prima accoglienza dalle spiagge di sbarco sino alle basi logistiche dell'organizzazione. Inoltre, il sodalizio si occupava dello stoccaggio delle sigarette di contrabbando, nonché della loro successiva collocazione presso le reti di vendita. Le indagini, pertanto, hanno di svelato un vero e proprio sistema illecito "transnazionale", stabilmente operante tra la Tunisia e l'Italia, in cui ogni membro dell'organizzazione rivestiva un ruolo ben preciso.

A conferma dell'importanza della rotta tra Tunisi e le coste trapanesi della Sicilia, si segnala infine una terza inchiesta del tutto sovrapponibile alle indagini Scorpion Fish 1 e 2. L'operazione denominata *Caronte* è stata condotta nel 2018 dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Agrigento con il coordinamento della Procura di Marsala. Ad essere arrestati quattro soggetti ritenuti membri di un gruppo dedito al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e al contrabbando di sigarette dalla Tunisia alle coste della Sicilia sud occidentale. Le traversate, anche in questo caso erano realizzate per mezzo di potenti imbarcazioni che, dalle spiagge tunisine, raggiungevano le coste trapanese nei pressi di Marsala o Mazara del Vallo. Le indagini, avviate nel mese di Gennaio 2017, presero spunto dalla denuncia di furto di un gommone, poi risultata infondata, sporta proprio da uno dei componenti dell'organizzazione presso la Stazione Carabinieri di Menfi. Sin dai primi accertamenti era infatti emerso il sospetto che il motoscafo fosse stato invece utilizzato per una delle traversate. A differenza di quanto osservato con le indagini "Scorpion Fish", il capo dell'organizzazione criminale era un italiano, il quale spesso si recava personalmente in Tunisia allo scopo di reclutare nuovi scafisti e organizzare i viaggi. Sull'imbarcazione, per ogni traversata, venivano trasportate circa una dozzina di migranti, oltre al carico di sigarette per un valore di circa 50 mila euro. Ogni viaggiatore invece pagava all'organizzazione, per arrivare in Italia, fino a 5000 euro. Ciascun viaggio, poteva generare entrate per oltre centomila euro. Nel corso dell'operazione, i Carabinieri hanno anche sequestrato due fuoristrada utilizzati dall'organizzazione quali mezzi d'appoggio per il trasferimento dei migranti e della merce di contrabbando.

L'ultima vicenda che ricostruiamo fa infine riferimento all'indagine della Guardia di Finanza denominata *Musa nera*. L'operazione portata a termine nel 2018 con il coordinamento della Procura di Brindisi ha scoperto l'esistenza di un sodalizio criminale: attivo nel settore del contrabbando di tabacchi lavorati esteri ed alcool proveniente dall'Olanda, Lituania e Polonia. A differenza delle altre vicende che sono state appena ricostruite, qui siamo di fronte a un *modus operandi* totalmente differente. L'organizzazione criminale aveva messo in piedi una vasta frode che consisteva nell'ingannare il sistema doganale facendo entrare in Italia dal nord Europa (Olanda, Lituania e Polonia) tabacchi lavorati esteri e alcolici per poi immetterli sul mercato, documentando l'uscita dal porto di Brindisi, verso l'Albania, di merce diversa: lavatrici e cavi per smartphone. Il meccanismo escogitato dal gruppo criminale prevedeva il deposito di una cauzione, per poter introdurre in Italia la merce, che doveva essere poi restituita una volta terminato il transito in territorio nazionale. Secondo quanto accertato dalle indagini, l'organizzazione avrebbe immesso sul mercato 30 tonnellate di alcolici e 15 tonnellate di sigarette. Le indagini hanno inoltre fatto emergere l'esistenza di un altro gruppo criminale impegnato nel traffico di stupefacenti tra l'Italia e

l'Albania. Sebbene autonomi i due sodalizi condividevano le medesime rotte e i medesimi mezzi di trasporto.

Tab. 1 - Operazioni sul contrabbando di sigarette analizzate

Indagine	Anno	Procura	Agenzia di contrasto	Imputati	Altre attività illegali	Rotta	Mezzo	Nodi
<i>Alarico-Niederman</i>	2015	Procura di Trento (DDA)	GdF	88	No	East Europe → Italia	Via mare e terra	>5
<i>Caronte</i>	2018	Procura di Marsala	Carabinieri	14	Migrant smuggling	Tunisia → Sicilia (IT)	Via mare	<3
<i>Dirty Smoke</i>	2016	Procura di Catania (DDA)	GdF	19	No	Malta → Sicilia (IT)	Via mare	<3
<i>Musa Nera</i>	2018	Procura di Brindisi	GdF	9	Drug trafficking	Albania → Puglia (IT)	Via mare	3-5
<i>Paradise</i>	2016	Procura di Lecce (DDA)	GdF	22	Drug trafficking	Turkey, Albania →Italia	Via mare	<3
<i>Scorpion Fish</i>	2017	Procura di Palermo	GdF	17	Migrant smuggling	Tunisia → Sicilia (IT)	Via mare	<3
<i>Scorpion Fish 2</i>	2018	Procura di Palermo	GdF	7	Migrant smuggling	Tunisia → Sicilia (IT)	Via mare	<3
<i>Sveti Nikola</i>	2013	Procura di Lecce (DDA)	GdF	40	No	Montenegro → Puglia (IT)	Via mare	<3

## D.3. Connessioni e sovrapposizioni di traffici

Come emerge dall'analisi dei casi, i gruppi coinvolti nel contrabbando di sigarette illecite sempre meno frequentemente operano attraverso organizzazioni gerarchiche strutturate e di ampie dimensioni, molto più spesso ricorrono alla definizione di reti criminali *ad hoc* (Transcrime 2015; KPMG 2017)<sup>14</sup>. Le forme di cooperazione sono in genere transitorie e vedono la collaborazione di gruppi o singoli soggetti che operano in due o più paesi. L'appartenenza a una rete criminale in questo settore tende dunque a essere determinata sulla base di ruoli precisi per operazioni definite, con strutture flessibili nel tempo. Non tutte le reti coinvolti nel contrabbando di sigarette si adattano a questo modello organizzativo. Tuttavia, è evidente che solo un piccolo numero di gruppi criminali è in grado di organizzare e controllare l'intero processo, dall'approvvigionamento delle sigarette nel paese di origine alla loro distribuzione nel o nei paesi di destinazione.

L'adozione di un modello reticolare offre una serie di vantaggi agli attori criminali coinvolti nel contrabbando di sigarette. Innanzitutto, il modello a rete consente agli attori di mantenere un livello di elasticità elevato. In una rete nessun nodo è insostituibile e in caso di operazioni delle forze dell'ordine il funzionamento del traffico può essere rapidamente ripristinato. La rete inoltre è un'architettura flessibile che può modificarsi con più facilità per sfruttare le opportunità che si presentano sullo scenario internazionale (Bruinsma e Bernasco 2004).

Ricerche recenti suggeriscono che molti gruppi criminali attualmente impegnati nel commercio di sigarette illegali provengono da attività a rischio più elevato come il traffico di droga. Attratti dai minori controlli delle forze di polizia e dalla accresciuta remuneratività del contrabbando di sigarette, hanno riorientato le loro attività di conseguenza.

In alcuni casi tuttavia si riscontra la combinazione del contrabbando di sigarette con altri traffici illeciti: *«Si possono trovare alcune connessioni, ma normalmente no. Io non ho visto mai una organizzazione che si occupa di più attività criminali: sono attività molto diverse. Nelle pateras (zattere) non ci sono anche traffici di droghe, sigarette ecc.»* (Intervista Ispettore Polizia Nazionale, Spagna).

Forme di "policriminalità" sono state osservate in Italia, come testimoniato dalla casistica raccolta, così come in Spagna e in Grecia (KPMG 2017). Analoghe connessioni sono state osservate tra gli stati di origine, di transito e di destinazione in tutta Europa. Tali sovrapposizioni riguardano il contrabbando di beni di vario genere come carburante, alcol e prodotti farmaceutici, ma sono sempre più frequenti sovrapposizioni con attività criminali più ampie. La nostra ricognizione ha

---

<sup>14</sup> Questo cambiamento è stato identificato in tutto il panorama della criminalità organizzata in Europa in modo più ampio. Europol in un rapporto del 2013 in proposito evidenzia l'emergere di "piccoli gruppi e reti mobili supportate da singoli criminali, che sono assunti e collaborano ad hoc" (Europol 2013).

individuato sovrapposizioni con il traffico di stupefacenti e il traffico di migranti, sia lungo la rotta del Canale di Sicilia, sia lungo la rotta Adriatica. Dove il contrabbando di sigarette si combina con altre attività criminali, le organizzazioni criminali tendono a creare delle vere e proprie economie di scala, sfruttando le precedenti acquisizioni in termini di rotte e logistica: *«Dal punto di vista della logistica i due traffici (traffico di stupefacenti e contrabbando di sigarette) sono simili. Pur essendo diverse le rotte i mezzi utilizzati invece sono i medesimi (devono entrambi sfruttare imprese che gestino flussi di import ed export, a sfruttare la via marittima, i porti, e a fronteggiare ed eventualmente corrompere l'autorità doganale)»* (Intervista Operatore Polizia Giudiziaria, Portogallo); *«In questo aspetto, ci sono delle connessioni con il contrabbando del tabacco: le rotte della droga hanno seguito le strutture logistiche fino a quel momento utilizzate dai contrabbandieri di sigarette in Galizia. Le stesse reti criminali dei contrabbandieri hanno poi convertito il proprio know-how per il traffico di droga. Ancora c'è un controllo di queste rotte da parte delle stesse organizzazioni: l'ingresso in Galizia potrebbe essere controllata dalla 'ndrangheta»* (Intervista referente ONG, Spagna).

Per molti gruppi criminali il contrabbando di sigarette rappresenta un'opportunità per acquisire esperienza. Il *know how* accumulato in termini di capitale sociale, risorse, modus operandi potrà essere impiegato per altre forme di criminalità (Intellegit 2017). Ciò consente ai gruppi criminali di diversificare il proprio portafogli criminale in nuove aree. La flessibilità e la versatilità riscontrate nei gruppi coinvolti nel contrabbando di sigarette illegali costituisce dunque un aspetto estremamente significativo che merita di non essere sottovalutato.

## E. Conclusioni

Il presente studio ha cercato di fornire un quadro del fenomeno del contrabbando di sigarette nell'area del Mar Mediterraneo sulla base di evidenze empiriche raccolte sul campo attraverso interviste.

La ricerca ha cercato di identificare le principali caratteristiche del business del contrabbando di sigarette. Sono stati individuati le diverse tipologia di prodotti diffusi nel mercato illecito. Sono state ricostruite le dimensioni del fenomeno e le rotte più utilizzate. Esistono una serie di attori diversi coinvolti nel contrabbando di sigarette - individui, gruppi e grandi organizzazioni - che possono interagire all'interno di reti più o meno estese.

L'analisi qui presentata ovviamente non è esaustiva degli aspetti considerati, né esaurisce le diverse dimensioni di ricerca sul traffico di sigarette. Di potenziale interesse risulta ad esempio

l'approfondimento di temi come il riciclaggio dei profitti accumulati illecitamente; il ruolo della corruzione nel passaggio dei carichi da un paese all'altro; il mercato delle sigarette illecite dal punto di vista dei consumatori.

Senza dubbio, come detto, alcuni temi affrontati richiederebbero maggiori approfondimenti. Restano alcune rilevanti lacune conoscitive da colmare. In particolare, sembra esserci ancora molto da dire sul fronte delle connessioni tra traffici illeciti.

Alla luce di quanto detto, risulta chiaro che il contrabbando di sigarette nell'area del Mediterraneo costituisce una seria minaccia per i paesi europei soprattutto in relazione agli effetti moltiplicatori che tale attività può generare.

Da un punto di vista criminologico, è possibile individuare alcune aspetti su cui intervenire. In primo luogo, occorrerebbe rafforzare la collaborazione internazionale. Il punto di forza delle reti criminali risiede proprio nella loro natura transnazionale. È indispensabile allora che anche le agenzie investigative dei diversi paesi europei facciano rete fra di loro, rafforzando la collaborazione investigativa anche attraverso le agenzie esistenti: Europol, OLAF, Eurojust.

In secondo luogo, in linea con quanto detto, sarebbe utile disporre di una banca dati europea dei sequestri operati dalle Forze di polizia dei diversi paesi che si affacciano sul Mediterraneo per poter ricostruire un quadro meno frammentato del fenomeno e realizzare una mappatura territoriale capillare in combinazione con i dati delle indagini effettuate dai diversi paesi.

Va da sé che queste riflessioni non si restringono al contrabbando di sigarette ma sono estensibili potenzialmente all'insieme complessivo dei traffici illeciti che si sviluppano nel Mediterraneo. Naturalmente quella contro il contrabbando di sigarette non è una battaglia che potrà essere facilmente vinta in breve tempo. Il traffico illecito di sigarette è un problema globale che non si arresta ai confini dell'UE. Come osservato, gran parte del tabacco illecito che viene venduto in Europa proviene da paesi extraeuropei, sia come prodotti contraffatti, sia come illicit whites, sia come prodotti di contrabbando. Di conseguenza, le risposte di intervento richiederebbero probabilmente una risposta globale, ancor prima che europea.

## F. Bibliografia

American Cancer Society, *Tobacco Atlas*, Atlanta, 2012. Disponibile all'indirizzo: <http://www.tobaccoatlas.org/>

Antonopoulos, G. A. (2006), *Cigarette smuggling: A case study of a smuggling network in Greece*. European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice 14, 239-55.

- Antonopoulos, G.A. (2008), *The Greek Connection(s). The Social Organization of the Cigarette-Smuggling Business in Greece*, University of Teesside, in *European Journal of Criminology*, Volume 5 (3): 263-288.
- Arlacchi, P. 1994. *Addio Cosa Nostra: La Vita Di Tommaso Buscetta*. Milano: Rizzoli.
- Ben Lakhdar, C. (2008), *Quantitative and qualitative estimates of cross-border tobacco shopping and tobacco smuggling in France*, *Tobacco Control*, DOI:10.1136/tc.2007.020891.
- Biolini M. (2015), “*Il caso. Il contrabbando di sigarette vale come la cocaina*” in *Avvenire*, 19.03.2015.
- Bruinsma, G. and Bernasco, W. (2004) *Criminal groups and transnational illegal markets*. *Crime, Law and Social Change* 41, 79–94.
- Capecelatro F. (2013), *Lo spallone: io, Ciro Mazzarella, re del contrabbando*, Ugo Mursia Editore, Napoli.
- Commissione Europea (2013), *Rafforzamento della lotta contro il contrabbando di sigarette e altre forme di commercio illecito di prodotti del tabacco - Una strategia globale dell'UE*. Bruxelles, 2013 giugno.
- Commissione Parlamentare Antimafia (1976), *Relazione sul traffico mafioso di tabacchi e stupefacenti nonché sui rapporti fra mafia e gangsterismo italo americano*, VI Legislatura, Tipografia del Senato, Roma.
- Direzione Nazionale Antimafia - DNA (2017), “*Relazione annuale sulle attività svolte dal Procuratore nazionale antimafia e dalla Direzione nazionale antimafia nonché sulle dinamiche e strategie della criminalità organizzata di tipo mafioso nel periodo 1° luglio 2015 – 30 giugno 2016*”. Roma: Direzione Nazionale Antimafia.
- Euromonitor International (2018), *Illicit Trade in Tobacco Products* Feb 01, 2018. New York, NY: Alacra
- Europol (2017), *Serious and Organised Crime Threat Assessment: Updated methodology* (SOCTA 2017).
- Europol 2013, *EU Serious and Organised Crime Threat Assessment* (SOCTA 2013)
- Financial Action Task Force - FATF (2012), *FATF Report Illicit Tobacco Trade*, <https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Illicit%20Tobacco%20Trade.pdf>
- Framework Convention on Tobacco Control - FCTC (2014), *Combating the illicit trade in tobacco products from a European perspective*, Regional Studies Series, Paper R/3.
- Guarino N. (2009), *Sigarette di contrabbando: il traffico illecito di tabacchi a Napoli dal dopoguerra agli anni novanta*, in G. Griubadi (a cura di), *Traffici criminali. Camorra, mafie e reti internazionali dell'illegalità*, Bollati Boringhieri, Torino.



- HM Revenue & Customs (2008), *Tackling Tobacco Smuggling Together*, Londra, novembre 2008
- Hornsby R. e Hobbs, R. (2007) *A zone of ambiguity: the political economy of cigarette bootlegging*, British Journal of Criminology, 47 (4). pp. 551-571.
- Intellegit (2017), *Il contrabbando di sigarette come fenomeno transnazionale: flussi e connessioni tra Italia e Grecia*, Università di Trento, British American Tobacco.
- IPSOS (2017), *Encuesta de Cajetillas Vacías por Altadis*, nocontrabando.altadis.com
- Joossens L. (2011), *Pricing Policies and Control of Tobacco in Europe (PPACTE)*, Work Package 5, deliverable 5.2: Illicit tobacco trade in Europe: issues and solutions, August 2011;
- Joossens, L. and Raw, M. (1998), *Cigarette smuggling in Europe: Who really benefits? Tobacco Control* 7, 66–71.
- KPMG (2017), Project SUN A study of the illicit cigarette market in the European Union, Norway and Switzerland 2016 Results, <https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/uk/pdf/2017/07/project-sun-2017-report.pdf>
- Massari M. (2009), *La Sacra Corona Unita: storie, culture, identità* (pp. 241-264), in Gribaudo, G. (a cura di), *Traffici criminali. Camorre, mafie e reti internazionali dell'illegalità*, Bollati Boringhieri, Torino, 2009;
- Massari M. (2015), *La Sacra corona unita: storia e attualità della quarta mafia*, in Ciconte, E., Forgione, F. Sales, I. (a cura di), *Atlante delle mafie. Storia, economia, società, cultura*, Vol. III, Rubbettino editore, Soveria Mannelli, 2015, pp. 159-182;
- Merriman D., Yurekli A., e Chaloupka F.J. (2000), "How Big Is the Worldwide Cigarette Smuggling Problem?" In *Tobacco Control in Developing Countries*, Prabhat Jha and Frank J. Chaloupka, (a cura di) Geneva: Oxford Medical Publications.
- Monzini P. (1999), *Gruppi criminali a Napoli e a Marsiglia. La delinquenza organizzata nella storia di due città (1820-1890)*, Rome, Donzelli.
- OLAF (2018), *The Olaf report 2017*, Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2018 disponibile all'indirizzo: [https://ec.europa.eu/anti-fraud/sites/antifraud/files/olaf\\_report\\_2017\\_en.pdf](https://ec.europa.eu/anti-fraud/sites/antifraud/files/olaf_report_2017_en.pdf)
- Reira A. (2018) *Traficantes de humo. El crimen organizado en el contrabando de tabaco*, Arcopress, Madrid.
- Ross H., Vellios N., Clegg Smith K., Ferguson J., Cohen J.E. (2015), *A closer look at 'Cheap White' cigarettes*, in *Tobacco Control* 25(5):tobaccocontrol-2015-052540 · September 2015
- Shleynov R., Candeia S., Campbell D., Lavrov V. (2008), *Made to be smuggled: Russian contraband cigarettes "flooding" EU. Tobacco Underground*, Washington, 2008 Disponibile all'indirizzo: <http://www.publicintegrity.org/investigations/tobacco/articles/entry/763/>.

The National Herald, *Greek Customs Officials Seize 10 Million Packs of Bootleg Cigarettes*, 31 dicembre 2017 disponibile all'indirizzo: <https://www.thenationalherald.com/186202/greek-customs-officials-seize-10-million-packs-bootleg-cigarettes/>

Torres, R. (2005) *The Failure of the Spanish Crown's Fiscal Monopoly Over Tobacco in Catalonia During the 18th Century*. Working Paper 13/05 Pamplona: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad de Navarra.

Transcrime (2015), *European Outlook on the Illicit Trade in Tobacco Products*, Trento: Transcrime – Università degli Studi di Trento, <http://www.transcrime.it/wp-content/uploads/2015/01/European-Outlook-on-the-ITTP.pdf>

Van Duyne, P. C. (2003) *Organizing cigarette smuggling and policy making, ending up in smoke*. *Crime, Law and Social Change* 39, 285–317.

Von Lampe, K. (2004) *Making the second step before the step: Assessing organised crime – The case of Germany*. *Crime, Law and Social Change* 42, 227–59.

Von Lampe, K. (2005) *Provisional situational report on trafficking in contraband cigarettes*, Sixth EU Framework Programme for Research and Technological Development. URL (accessed 5 March 2008): <http://www.sprinxdata.com/AOC/publications/AOC-DLV18-vR3.pdf>

World Bank Economics of Tobacco Toolkit, Understand, Measure and Combat Tobacco Smuggling, David Merriman, 2001, disponibile all'indirizzo <http://siteresources.worldbank.org/INTPH/Resources/7Smuggling.pdf>.

World Customs Organization (2014), *Illicit Trade Report 2013*, Brussels, 2014

World Health Organization (2015), *Illegal trade of Tobacco products*, Geneva.

World Health Organization (2018), *WHO global report on trends in prevalence of tobacco smoking 2000-2025*, second edition, Geneva.

## II. LA DISCIPLINA NEI SINGOLI PAESI OGGETTO DELLA RICERCA

### INTRODUZIONE

La ricerca sino ad ora realizzata in materia di traffico illecito di tabacco ha avuto ad oggetto l'analisi della disciplina penale in materia di contrabbando predisposta da quattro diversi ordinamenti europei: Italia, Germania, Spagna e Portogallo.

Il gruppo di ricerca ha dunque scelto di concentrare l'attenzione sulla disciplina di contrasto di natura penalistica, pur essendo a conoscenza della necessità di un approccio olistico al problema, esigenza che emerge dall'analisi dei principali strumenti sovranazionali intervenuti sul fenomeno criminale in commento. Tra questi, di recente, la Direttiva 2014/40/UE ha tentato di ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia lavorazione, produzione e vendita dei prodotti del tabacco.

Tale strumento europeo – pur avendo come oggetto di tutela primario la salute dei consumatori – detta disposizioni capaci di incidere notevolmente sulla lotta al traffico illecito in questione. Nel far ciò, a riprova della necessità di un approccio multidisciplinare, in sede europea si è deciso di non occuparsi della materia penalistica, e di limitarsi piuttosto a porre l'accento sull'introduzione di un sistema continentale unico di tracciabilità che possa fungere da valido strumento di contrasto per l'illecito mercato dei tabacchi lavorati. Tale procedura potrebbe infatti assicurare, per il tramite di un sistema di controlli incrociati e di doveri reciproci, la tracciabilità dell'effettivo itinerario di trasporto del prodotto, dal fabbricante fino alla prima rivendita ed includendo altresì tutti i depositi utilizzati. Un siffatto sistema, che potrebbe costituire un considerevole ostacolo per il traffico illecito di tabacco, è inoltre sancito in altri testi internazionali rilevanti, come il Protocollo del WHO per l'eliminazione del traffico illecito di tabacco del novembre 2012, ma da solo non può costituire valido ed efficace strumento di contrasto avverso un mercato altamente dinamico e dalle proporzioni più che ragguardevoli.

Il traffico illegale di sigarette rappresenta un mercato dai contorni indefiniti e ricco di sfaccettature.<sup>15</sup> Esso si caratterizza per merci di facile produzione, che possono agevolmente essere trasportate da un luogo ad un altro con poche possibilità di essere scoperti, e la cui minaccia di

---

<sup>15</sup> Riprendo in particolare i dati forniti dal OECD *Task Force on Countering Illicit Trade*. In generale, si veda il sito web: <http://www.oecd.org/gov/risk/oecdtaskforceoncounteringillicittrade.htm>

sanzioni penali è spesso scarsa.<sup>16</sup> Se a ciò si aggiunge che tali condotte sono sovente accompagnate da altre azioni delittuose (falsificazione, evasione fiscale, contrabbando transfrontaliero) e che esse sono in grado di incidere notevolmente su interessi pubblici rilevanti, emerge con maggior chiarezza la necessità di un intervento preventivo non limitato al settore amministrativo regolamentare, ma corroborato da un solido apparato penalistico. L'intervento dell'*extrema ratio* dell'ordinamento giuridico è reso più evidente dai danni diretti ed indiretti del contrabbando di sigarette. Così come emerge da studi del *Task Force on Countering Illicit Trade* dell'OCSE del 2016<sup>17</sup>, infatti, i maggiori danni causati da tale tipo di contrabbando sono rappresentati dalle notevoli perdite subite dall'erario statale causate dall'evasione fiscale di tali prodotti. Ad esempio, per l'anno fiscale 2010, è stata stimata una perdita di circa US\$ 40Miliardi. Nell'Unione Europea si stima invece una perdita di US\$ 12,5Miliardi.<sup>18</sup> Ma non si possono trascurare altresì i risvolti indiretti di tale tipo di fenomeno delittuoso che, generando considerevoli proventi illeciti, pone il problema della loro riutilizzazione che potrebbe, come risulta dal Report del UNIFAB del 2016, essere collegata ad attività delittuose maggiormente pericolose, quali ad esempio le attività terroristiche.<sup>19</sup>

La consapevolezza di un approccio penale al problema di cui si discute emerge inoltre dagli atti sovranazionali maggiormente rilevanti. Si fa riferimento alla Convenzione e al Protocollo in materia di tabacco approvati dal WHO, che considerano in seno alla loro strategia di contrasto l'intervento penalistico. È infatti l'articolo 15 della Convenzione Quadro sul controllo del tabacco<sup>20</sup> che, nel riconoscere l'importanza del contrasto a tali condotte illecite (il contrabbando, la contraffazione e la fabbricazione abusiva, etc.), invita gli Stati parte ad adottare misure legislative dissuasive ed efficaci non solo di natura amministrativa; previsione ulteriormente specificata dal successivo Protocollo del 2012<sup>21</sup> che dedica la sua intera Parte IV (Articoli 14-19) alle misure di contrasto normativo, sostanziali e processuali, indirizzate altresì alle persone giuridiche, esortando le Parti contraenti ad intervenire con lo strumento maggiormente invasivo al fine di assicurare piena efficacia al predisposto quadro legislativo.

<sup>16</sup> Si veda *Illicit Trade – Governing Criminal Networks*, OECD Reviews of Risk Management Policies, 2016, p. 123 s.

<sup>17</sup> Si veda nt. 3.

<sup>18</sup> Si veda anche A. SINN, *Wirtschaftsmacht Organisierte Kriminalität. Illegale Märkte und illegaler Handel*, Berlin, Springer, 58. Altresì, molto interessante, sul traffico illecito di tabacco in Europa, E. SAVONA, *Dai mercati illeciti all'economia legale: il portafoglio della criminalità organizzata in Europa. Rapporto finale del progetto OCP – Organised crime Portfolio*, 2105, p. 93 s. Altra fonte è il sito della polizia delle dogane tedesca, [www.zoll.de](http://www.zoll.de). Altresì, [www.tabakwirtschaft.de/schmuggel](http://www.tabakwirtschaft.de/schmuggel).

<sup>19</sup> UNIFAB è l'*Union des Fabricants* fondata nel 1872 con sede a Parigi. Il *Counterfeiting & Terrorism Report 2016* si può scaricare su <https://www.unifab.com/en/counterfeiting-terrorism/>.

<sup>20</sup> <http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42811/9241591013.pdf?sequence=1>.

<sup>21</sup> [http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/80873/9789241505246\\_eng.pdf?sequence=1](http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/80873/9789241505246_eng.pdf?sequence=1).

In definitiva, l'attività di ricerca – nella consapevolezza altresì dei limiti di una indagine ancora *in itinere* – si è soffermata nell'analisi del diritto positivo dei Paesi oggetto della ricerca, senza procedere ad una precisa ricognizione dell'applicazione giurisprudenziale, per la cui migliore e più organica trattazione si rinvia all'ultimo anno della ricerca.

Tuttavia, significative considerazioni possono essere tratte per una migliore comprensione dei sistemi repressivi in materia di contrabbando di sigarette, secondo una duplice prospettiva.

Da un lato, si registra un'evidente difficoltà di tecnica legislativa atteso il necessario rispetto del principio di offensività e determinatezza della norma penale. Infatti, soltanto i fatti più rilevanti – secondo un approccio quantitativo, per il maggiore allarme sociale che creano e la più grave lesione ad interessi generali statali (ossia, l'interesse dell'Erario alla percezione dei tributi) – possono costituire illecito penale ed essere sottoposti alla minaccia della relativa sanzione. A tal fine, quindi, è possibile immaginare che il legislatore possa predisporre delle soglie di punibilità a presidio di un corretto ricorso allo strumento penale: così avviene, con sfaccettature diverse, in tutti e quattro Paesi oggetto di studio.

Dall'altro lato, le condotte sanzionate sono molteplici, comprendendo un vasto spettro di azioni che vanno dalla fabbricazione alla vendita, passando per il trasporto, ed includendo ogni altro atto di contrabbando o di tentativo di contrabbando di tabacco.

Alla luce di quanto brevemente delineato, la normativa di contrasto presenta un alto livello di eterogeneità, e lascia i singoli ordinamenti nazionali liberi nella scelta dell'approccio repressivo a tale fenomeno delittuoso; libertà che si concretizza in un composito quadro normativo che, nonostante la sua complessità, può essere ricondotto a due macro-famiglie:

- la prima tendente a sanzionare in modo specifico il fenomeno del contrabbando di tabacco, con disposizioni differenziate rispetto agli illeciti commessi su altri tipi di merci. In tal caso, se, da un lato, la condotta rimane sostanzialmente identica, dall'altro, è l'oggetto del reato ad essere differente e ciò sul presupposto che i tabacchi possano avere – secondo una discrezionalità propria del legislatore nazionale – una tutela penale per così dire rafforzata;
- la seconda, per converso, nega una qualsiasi differenziazione normativa alle ipotesi in commento, predisponendo quindi una legislazione, sia essa penale o amministrativa, uniforme per tutti i tipi di contrabbando. In questi casi, il legislatore nazionale predispone, tuttavia – per evidenti esigenze di tutela del fisco e delle entrate tributarie – una normativa di contrasto al contrabbando in generale che è già di per se tendenzialmente idonea a neutralizzare – attraverso la minaccia della sanzione penale – fatti di reato aventi ad oggetto i tabacchi, senza che sia dunque necessario declinarlo in una fattispecie autonoma di reato.

## A. ITALIA

### A.1. Base normativa.

La disciplina italiana in materia di contrabbando di sigarette può ricondursi alla prima delle due categorie sopra riportate, poiché prevede una distinzione di disciplina con le altre ipotesi di contrabbando; separazione che a seguito di una novella del 2016 è divenuta ancora più netta e marcata, poiché le condotte di contrabbando in commento si possono ricondurre oggi tra le poche ipotesi di commercio illecito sanzionate penalmente.

La normativa rilevante in tema di contrabbando di sigarette è contenuta nella legge n. 907 del 1942 (Legge sul monopolio dei Sali e dei tabacchi) e nel D.P.R. n. 43 del 1973 (c.d. Testo Unico Doganale) che al Titolo VII, Capo I, disciplina i delitti di contrabbando. La normativa specifica in materia di contrabbando di sigarette si differenzia quindi in ragione dell'origine della merce: in presenza di tabacchi lavorati esteri (TLE) troveranno applicazione gli artt. 291 *bis/ter* e *quater* TU Doganale, in caso contrario, le ipotesi del Titolo III della legge sul monopolio.

A seguito del D. Lgs. n. 8 del 2016, la normativa in materia di contrabbando è stata profondamente rivista. La gran parte degli illeciti contenuti all'interno del Testo Unico sono stati infatti depenalizzati per effetto dell'art. 1 co. 1 del medesimo decreto, e tale depenalizzazione ha coinvolto altresì i tabacchi di manifattura nazionale, che continuano a costituire reato solo nel caso in cui le fattispecie di cui agli artt. 65 e ss. della l. n. 907/1942 integrino le aggravanti di cui agli artt. 81 e 82 della medesima legge. Come conseguenza di tale novella, oggi solo il contrabbando di TLE costituisce reato, mentre le altre forme di contrabbando rappresentano meri illeciti amministrativi. Queste ultime continuano a costituire reato solo nelle ipotesi delineate dalle circostanze aggravanti di cui agli artt. 295 co. 2 TUD, 81 e 82 l. n. 907/1942, le quali oggi, per effetto dell'art. 1 co. 2 del D. Lgs. n. 8/2016, sono da considerarsi fattispecie autonome di reato.

***Art. 291 bis. Contrabbando di tabacchi lavorati esteri***

*Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali è punito con la multa di lire diecimila per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n.76, e con la reclusione da due a cinque anni.*

*I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, sono puniti con la multa di lire diecimila per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore a lire 1 milione<sup>22</sup>.*

<sup>22</sup> Fattispecie depenalizzata per effetto dell'art. 1 del D.Lgs. n. 8 del 2016.

**Art. 291 ter. Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri**

Se i fatti previsti dall'articolo 291-bis sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata.

Nelle ipotesi previste dall'articolo 291-bis, si applica la multa di lire cinquantamila per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:

a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, il colpevole faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;

b) nel commettere il reato o immediatamente dopo l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;

c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;

d) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;

e) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando.

La circostanza attenuante prevista dall'articolo 62-bis del codice penale, se concorre con le circostanze aggravanti di cui alle lettere a) e d) del comma 2 del presente articolo, non può essere ritenuta equivalente o prevalente rispetto a esse e la diminuzione di pena si opera sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

**Art. 291 quater. Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri**

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.

La pena aumentata se il numero degli associati di dieci o più.

Se l'associazione armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

**Art. 295 Circostanze aggravanti del contrabbando**

[...]

**co. 2** Per gli stessi delitti<sup>23</sup>, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni:

a) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata;

b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;

---

<sup>23</sup> L'articolo si riferisce alle ipotesi originarie di contrabbando, disciplinate dagli artt. 282-291 TUD. Come già anticipato oggi tali illeciti sono stati depenalizzati. Tale depenalizzazione, invece, non ha coinvolto le ipotesi dell'articolo in commento.



*c) quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;*

*d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita.*

*Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di lire novantasei milioni e ottocentomila.*

#### A.2. Struttura della/e fattispecie e scopo/i dichiarati di tutela.

La l. n. 92/2001 ha introdotto nel TUD i delitti relativi al contrabbando di TLE, delineando una normativa particolarmente più incisiva rispetto a quella prevista per i classici delitti di contrabbando, normalmente puniti con la sola pena pecuniaria e per i quali era stato introdotto nel 2000, per il tramite dell'art. 295 bis TUD, un meccanismo di conversione delle sanzioni di lieve entità in vere e proprie sanzioni amministrative.

Un siffatto rigido regime sanzionatorio è dovuto ai peculiari interessi economici tutelati dalle norme in merito di TLE: non solo gli interessi finanziari dell'Unione e dello Stato italiano avuto riguardo al versamento dell'I.V.A., ma anche il rilevante regime delle accise applicabili ai tabacchi ai sensi del D.L. 331/1993.

#### A.3. Condotta/e illecita/e.

L'art. 291 *bis* TUD sanziona penalmente chiunque: **introduce, vende, trasporta o detiene** nel territorio dello Stato tabacco lavorato estero. Originariamente l'articolo sanzionava due ipotesi che si differivano tra loro solo ed esclusivamente per il quantitativo di tabacco contrabbandato: il comma 2 sanzionava con la sola multa le condotte precedentemente delineate aventi ad oggetto un quantitativo di TLE inferiore ai 10 kg. Tali fattispecie, per effetto della D. Lgs. n. 8 del 2016, è stata depenalizzata; permane come illecito penale la fattispecie di cui al primo comma del 291 *bis*, per la quale le condotte di introduzione, vendita, trasporto o detenzione di TLE costituiscono reato qualora interessino un quantitativo superiore ai 10 kg.

#### A.4. Soggetti attivi.

Il delitto in commento può essere commesso da chiunque.

#### A.5. Altri eventuali elementi di fattispecie.

La norma fa riferimento per l'individuazione dell'ammontare della multa al concetto normativo di grammo convenzionale di prodotto, per la cui determinazione si deve rimandare alla



D.Lgs. n. 504 del 1995. Il Capo III-bis di tale normativa è infatti dedicato interamente ai Tabacchi lavorati esteri.

#### A.6. Profili sanzionatori: Sanzioni penali ed eventuali sanzioni extrapenali.

La fattispecie base di contrabbando di TLE (art. 291 *bis* co. 1 TUD) è sanzionata con la multa unitamente alla reclusione da 2 a 5 anni.

Su tale ipotesi base si innestano le numerose circostanze aggravanti speciali previste dal 291 *ter*.

Precedentemente, per la fattispecie di cui al 291 *bis* co. 2 (oggi illecito amministrativo) era prevista la possibilità, sancita dall'art. 2 D.L. n. 92 del 2001, di estinguere il reato in via amministrativa mediante il pagamento di una sanzione amministrativa.

In merito ai profili sanzionatori non può non citarsi l'art. 301 TUD, che dispone la confisca delle cose che costituiscono l'oggetto, il prodotto o il profitto del reato, oltre che delle cose che servirono o furono destinate a commetterlo.

#### **Art. 301. Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca**

*Nei casi di contrabbando è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto.*

*Sono in ogni caso soggetti a confisca i mezzi di trasporto a chiunque appartenenti che risultino adatti allo stivaggio fraudolento di merci ovvero contengano accorgimenti idonei a maggiorarne la capacità di carico o l'autonomia in difformità delle caratteristiche costruttive omologate o che siano impiegati in violazione alle norme concernenti la circolazione o la navigazione e la sicurezza in mare.*

*Si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale se si tratta di mezzo di trasporto appartenente a persona estranea al reato qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l'illecito impiego anche occasionale e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza.*

*Nel caso di vendita all'asta di mezzi di trasporto confiscati per il delitto di contrabbando, qualora l'aggiudicazione non abbia luogo al primo incanto, l'asta non può essere ripetuta e i mezzi eseguiti vengono acquisiti al patrimonio dello Stato.*

*Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di applicazione della pena su richiesta a norma del titolo II del libro VI del codice di procedura penale.*

*Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 295, secondo comma, si applica l'articolo 240-bis del codice penale.*

La maggiore riprovevolezza dei delitti di contrabbando di TLE non emergere però esclusivamente dalle sanzioni maggiormente afflittive previste, ma altresì dal regime della prescrizione. Dal combinato disposto dagli artt. 160 ult. co. del codice penale e 51 co. 3 *bis* c.p.p. emerge infatti una disciplina maggiormente restrittiva per il reo in merito all'interruzione della prescrizione per il delitto di cui all'art. 291 *quater* TUD, per cui non vige come inderogabile il limite alla prescrizione di cui all'art. 161 co. 2 c.p.

## B. GERMANIA

### B.1. Base normativa: i riferimenti normativi più rilevanti

Il sistema giuridico tedesco prevede diverse leggi che disciplinano organicamente la produzione, distribuzione e produzione dei tabacchi, ciascuna delle quali contiene disposizioni di natura penalistica<sup>24</sup>, e segnatamente:

- *Tabaksteurgesetz* – La legge relativa alle tasse sui tabacchi;
- *Gesetz über Tabakerzeugnisse und verwandte Erzeugnisse* – La legge sulla produzione dei tabacchi e sui prodotti affini;
- *Vorläufiges Tabakgesetz* – legge sui tabacchi provvisoria.
- *Gesetz über das Herstellen und das Inverkehrbringen von Tabakerzeugnissen sowie die Werbung für Tabakerzeugnisse und den Nichtrauchererschutz (Tabakgesetz)* – legge sulla produzione e commercializzazione di tabacchi e sulla pubblicizzazione dei tabacchi e la tutela dei non fumatori (c.d. legge sul tabacco).

Inoltre, hanno rilievo in materia le norme che regolano il controllo delle dogane (in tedesco, *Zoll*)<sup>25</sup> e in materia di diritto penale tributario, in conformità con il *Abgabenordnungsgesetz (AO)*, legge sull'ordinamento tributario: in particolare, con riferimento alle tasse sui consumi – *Verbrauchssteuer* – e sulle importazioni, esportazioni e transiti – *Einfuhrungs-, Ausfuhrung und Durchfuhrungsabgaben*.

Un quadro organico delle disposizioni rilevanti in materia penale inducono a ritenere che il sistema giuridico tedesco rientri nella seconda delle due macro-categorie individuate (vedi *supra*, *Introduzione*), in quanto il legislatore tedesco pare avere predisposto un impianto repressivo del contrabbando in termini generali e per di più inserito all'interno della legge tributaria (AO), relegando, invece, ad ipotesi soltanto di natura amministrativa e con la minaccia di una sanzione pecuniaria qualora oggetto della condotta di contrabbando siano i tabacchi, ma che non superino

---

<sup>24</sup> Si veda anche A. SINN, *Wirtschaftsmacht Organisierte Kriminalität. Illegale Märkte und illegaler Handel*, Berlin, Springer, 58. Altresi, molto interessante, sul traffico illecito di tabacco in Europa, E. SAVONA, *Dai mercati illeciti all'economia legale: il portafoglio della criminalità organizzata in Europa. Rapporto finale del progetto OCP – Organised crime Portfolio*, 2105, p. 93 s. Altra fonte è il sito della polizia delle dogane tedesca, [www.zoll.de](http://www.zoll.de). Altresi, [www.tabakwirtschaft.de/schmuggel](http://www.tabakwirtschaft.de/schmuggel).

<sup>25</sup> In materia, in generale, di estrema importanza è il Codice delle Dogane dell'Unione Europea.

determinate soglie quantitative. In questo senso, come meglio si vedrà di seguito, il legislatore tedesco individua una sorta di soglia di punibilità in ipotesi di contrabbando di sigarette attraverso il combinato disposto della legge sui tabacchi (*Tabaksgesetz*) e la legge triburaria (AO): se il quantitativo contrabbandato/commercializzato non supera i 1000 pacchetti, verrà applicata una sanzione amministrativa; se tale soglia è superata, sempre se sussistano i requisiti dei § 369 ss. AO, si applicano le relative sanzioni penali.

## B.2. La legge sui tabacchi

Le norme rilevanti per il contrabbando di sigarette ai fini fiscali – e pertanto pertinenti al traffico transfrontaliero dei tabacchi – sono, in parte, previste nel *Tabaksteurgesetz* nel Capo 8 relativo alle disposizioni finali. In particolare, si tratta di *Ordnungswidrigkeiten* – di illeciti amministrativi non penali – la cui sanzione minacciata è una ammenda.

<p><b>§ 36 Ordnungswidrigkeiten</b></p> <p>(1) Ordnungswidrig im Sinn des § 381 Absatz 1 Nummer 1 der Abgabenordnung handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. entgegen § 3 Absatz 3 Satz 2 unterschiedliche Kleinverkaufspreise bestimmt,</li> <li>2. entgegen § 3 Absatz 4 einen Kleinverkaufspreis nicht oder nicht richtig bestimmt,</li> <li>3. entgegen § 11 Absatz 3, § 12 Absatz 4 oder § 13 Absatz 2 Tabakwaren nicht oder nicht rechtzeitig aufnimmt, nicht oder nicht rechtzeitig übernimmt, nicht oder nicht rechtzeitig befördert oder nicht oder nicht rechtzeitig ausführt oder</li> <li>4. entgegen § 33 Absatz 2 eine der dort genannten Tätigkeiten nicht oder nicht rechtzeitig anmeldet.</li> </ol> <p>(2) Ordnungswidrig im Sinn des § 381 Absatz 1 Nummer 2 der Abgabenordnung handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. entgegen § 16 Absatz 1 Tabakwaren in den steuerrechtlich freien Verkehr überführt,</li> <li>2. entgegen § 24 Absatz 1 Satz 1 oder Satz 2 Kleinverkaufspackungen andere Gegenstände beipackt,</li> <li>3. einer Vorschrift des § 25 Satz 1, Satz 2 oder Satz 4 bis 6 über Packungen im Handel oder den Stückverkauf zuwiderhandelt,</li> <li>4. entgegen § 26 Absatz 1 den Packungspreis oder den Kleinverkaufspreis unterschreitet, Rabatt oder eine Rückvergütung gewährt, Gegenstände zugibt oder die Abgabe mit dem Verkauf anderer Gegenstände koppelt oder</li> <li>5. entgegen § 29 Tabakwaren gewerbsmäßig ausspielt.</li> </ol> <p>(3) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig entgegen § 30 Absatz 2 ein Gerät anbietet oder bereitstellt.</p> <p>(4) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 3 mit einer Geldbuße bis zu fünfzigtausend</p>	<p><b>§ 36 Illeciti amministrativi</b></p> <p>(1) Commette illecito amministrativo ai sensi del § 381, co. 1, n. 1 della legge tributaria chiunque con dolo o colpa lieve</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. in violazione del § 3, co. 2, cpv. 2 determina differenti prezzi di vendita al dettaglio,</li> <li>2. in violazione del § 3, co. 4 non determina il prezzo di vendita al dettaglio o lo determina in modo errato,</li> <li>3. in violazione del § 11, co. 3, § 12, co. 4 o § 13, co. 2 non registra le merci contenti tabacchi o li registra fuori tempo, non li consegna o li consegna fuori tempo o non li trasporta o li trasporta fuori tempo oppure non li distribuisce o li distribuisce fuori tempo,</li> <li>4. non notifica le attività descritte dal § 33, co. 2 o non riesce a farlo in tempo.</li> </ol> <p>(2) Commette un illecito amministrativo di cui al § 381, co. 1, n. 2 della legge tributaria, chiunque con dolo o colpa lieve</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. in violazione del § 16, co. 1 trasferisce i tabacchi nel libero mercato,</li> <li>2. in violazione del § 24 co. 1, cpv. 1 o 2 impacchetta erroneamente i pacchetti di sigarette,</li> <li>3. viola una disposizione di cui al § 25, cpv. 1, 2 o 4 a 5 sull'impacchettamento nel commercio o nella vendita dei singoli pezzi,</li> <li>4. determina il prezzo dei pacchetti o dei singoli pezzi al di sotto di quanto previsto dal § 26, co. 1, concede sconti o rimborsi, aggiunge altri beni o abbina le tasse con l'acquisto di altri beni</li> <li>5. viola con professionalità il § 29.</li> </ol> <p>(3) Commette un illecito amministrativo, chiunque con dolo o colpa lieve chiunque offre o prepara l'attrezzatura specifica in violazione del § 30, co. 2.</p> <p>(4) L'illecito amministrativo di cui al comma 3 può essere punito con una ammenda fino a 25.000 euro.</p>
---	---

Euro geahndet werden.	
<p><b>§ 37 Schwarzhandel mit Zigaretten.</b></p> <p>(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig Zigaretten in Verpackungen erwirbt, an denen ein gültiges Steuerzeichen nicht angebracht ist, soweit der einzelnen Tat nicht mehr als 1 000 Zigaretten zugrunde liegen. Die §§ 369 bis 374 der Abgabenordnung finden keine Anwendung.</p> <p>(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße geahndet werden.</p> <p>(3) Zigaretten, auf die sich eine Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 bezieht, können eingezogen werden. § 23 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist anzuwenden.</p> <p>(4) Verwaltungsbehörde im Sinn des § 36 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist das Hauptzollamt.</p> <p>(5) Die Befugnis nach § 56 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten steht auch Beamten des Polizeidienstes und den hierzu ermächtigten Beamten des Zollfahndungsdienstes zu, die eine Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 entdecken oder im ersten Zugriff verfolgen und sich ausweisen.</p>	<p><b>§ 37 Commercio illecito di sigarette</b></p> <p>(1) Commette illecito amministrativo, chi con dolo o colpa acquista pacchetti di sigarette, nei quali non è apposto alcun segno fiscale, allorché non riguardi più di 1.000 sigarette. I § 369 a 374 AO non si applicano.</p> <p>(2) L'illecito amministrativo può essere punito con una ammenda.</p> <p>(3) Le sigarette, che sono oggetto dell'illecito di cui al comma 1, possono essere confiscate. Si applica il § 23 della legge sugli illeciti amministrativi.</p> <p>(4) La autorità amministrativa competente, ai sensi del § 36, co. 1, n. 1 della legge sugli illeciti amministrativi, è l'agenzia delle dogane.</p> <p>(5) Le facoltà di cui al § 56 della legge sugli illeciti amministrativi spettano anche ai funzionari degli uffici di polizia ed anche i funzionari della polizia di controllo delle dogane, che scoprono un illecito di cui al comma 1 o che comunque fin da subito perseguono ed identificano l'illecito.</p>

### B.3. Il contrabbando di sigarette nel sistema tributario




Come accennato *supra*, in tale materia, rilevano anche le disposizioni relative alla disciplina del sistema tributario e delle relative sanzioni penali ivi previste.

In particolare, si rilevano le seguenti disposizioni:

<p><b>§ 373 Gewermäßiger, gewaltsamer und bandenmäßiger Schmuggel.</b></p> <p>(1) Wer gewerbsmäßig Einfuhr- oder Ausfuhrabgaben hinterzieht oder gewerbsmäßig durch Zuwiderhandlungen gegen Monopolvorschriften Bannbruch begeht, wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft. In minder schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.</p> <p>(2) Ebenso wird bestraft, wer</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. eine Hinterziehung von Einfuhr- oder Ausfuhrabgaben oder einen Bannbruch begeht, bei denen er oder ein anderer Beteiligter eine Schusswaffe bei sich führt,</li> <li>2. eine Hinterziehung von Einfuhr- oder Ausfuhrabgaben oder einen Bannbruch begeht, bei denen er oder ein anderer Beteiligter eine Waffe oder sonst ein Werkzeug oder Mittel bei sich führt, um den Widerstand eines anderen durch Gewalt oder Drohung mit Gewalt zu verhindern oder zu überwinden, oder</li> <li>3. als Mitglied einer Bande, die sich zur fortgesetzten Begehung der Hinterziehung von Einfuhr- oder Ausfuhrabgaben oder des Bannbruchs verbunden hat, eine solche Tat begeht.</li> </ol> <p>(3) Der Versuch ist strafbar.</p>	<p><b>§ 373 Contrabbando professionale, con violenza o con un gruppo criminale organizzato</b></p> <p>(1) Chiunque evade con professionalità le tasse sulle importazioni ed esportazioni o commette contrabbando di attraverso una violazione delle disposizioni sui Monopoli, è punito con la pena detentiva da sei mesi a dieci anni. Nei casi di minore gravità la pena è della reclusione fino a cinque anni o la multa.</p> <p>(2) Allo stesso modo, è punito chiunque</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. commetta una evasione delle tasse sulle importazioni ed esportazioni o contrabbando (§ 372) e porti con sé o la porti un partecipe un'arma da fuoco,</li> <li>2. commette una evasione delle tasse sulle importazioni ed esportazioni e porti con sé o la porti un altro partecipe un'altra arma o comunque un attrezzo o un mezzo con il quale impedisca o vinca la resistenza di un altro attraverso la violenza o la minaccia con violenza, ovvero</li> <li>3. commette il fatto come membro di un gruppo criminale, che è dedito in modo continuo alla evasione delle tasse sulle importazioni ed esportazioni o il contrabbando (§ 372).</li> </ol>
---	--

(4) § 370 Abs. 6 Satz 1 und Abs. 7 gilt entsprechend.	
<p><b>§ 374 Steuerhehlerei.</b>                  (1) Wer Erzeugnisse oder Waren, hinsichtlich deren Verbrauchsteuern oder Einfuhr- und Ausfuhrabgaben nach Artikel 5 Nummer 20 und 21 des Zollkodex der Union hinterzogen oder Bannbruch nach § 372 Abs. 2, § 373 begangen worden ist, ankauft oder sonst sich oder einem Dritten verschafft, sie absetzt oder abzusetzen hilft, um sich oder einen Dritten zu bereichern, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.                  (2) Handelt der Täter gewerbsmäßig oder als Mitglied einer Bande, die sich zur fortgesetzten Begehung von Straftaten nach Absatz 1 verbunden hat, so ist die Strafe Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren. In minder schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.                  (3) Der Versuch ist strafbar.                  (4) § 370 Absatz 6 und 7 gilt entsprechend.</p>	<p><b>§ 374 Ricettazione di merce contrabbandata.</b>                  (1) Chiunque compra o comunque ottiene per sé o per altri, vende o aiuta a vendere merci o prodotti, in merito ai quali è stata evasa la imposta sui consumi o le tasse sulle importazioni e le esportazioni o è stato commesso una violazione sul commercio di cui al § 372, co. 2 e § 373, al fine di arricchimento proprio o di terzi, è punito con la pena detentiva fino a cinque anni o con una multa.                  (2) Qualora l'autore agisca con professionalità o come membro di un gruppo criminale, che è in modo continuato dedito alla commissione de reati di cui al comma 1, la pena detentiva è da sei mesi a dieci anni. Nei casi di minore gravità, la pena detentiva è fino a cinque anni o la multa.                  (3) Il tentativo è punibile.                  (4) Il § 370, comma 6, cpv. 1 e comma 7 si applicano di conseguenza.</p>
<p><b>§ 372 Bannbruch.</b>                  1) Bannbruch begeht, wer Gegenstände entgegen einem Verbot einführt, ausführt oder durchführt.                  (2) Der Täter wird nach § 370 Absatz 1, 2 bestraft, wenn die Tat nicht in anderen Vorschriften als Zuwiderhandlung gegen ein Einfuhr-, Ausfuhr- oder Durchfuhrverbot mit Strafe oder mit Geldbuße bedroht ist.</p>	<p><b>§ 372 Contrabbando per l'ingresso, l'esportazione ed il transito di beni.</b>                  (1) Commette contrabbando, chiunque introduce, esporta o fa transitare beni contro un divieto.                  (2) È punito ai sensi del § 370, co. 1 e 2, chi commette il fatto e questo non è punito con una sanzione penale o una ammenda in altre disposizioni che vietano l'ingresso, l'esportazione ed il transito.</p>

È altresì di grande importanza, perché è il perno attorno al quale ruota il diritto penale tributario, richiamato anche dalle disposizioni sul contrabbando appena elencate:

<p><b>§ 370 Steuerhinterziehung</b>                  (1) Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• den Finanzbehörden oder anderen Behörden über steuerlich erhebliche Tatsachen unrichtige oder unvollständige Angaben macht, </li> <li>• die Finanzbehörden pflichtwidrig über steuerlich erhebliche Tatsachen in Unkenntnis lässt oder </li> <li>• pflichtwidrig die Verwendung von Steuerzeichen oder Steuerstemplern unterlässt </li> </ul> <p>und dadurch Steuern verkürzt oder für sich oder einen anderen nicht gerechtfertigte Steuervorteile erlangt.                  (2) Der Versuch ist strafbar.                  (3) In besonders schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren. Ein besonders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn der Täter [...]</p>	<p><b>§ 370 Evasione fiscale.</b>                  (1) È punito con la pena detentiva fino a cinque anni o con una multa chiunque</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. fornisca informazioni errate o incomplete alle autorità fiscali o ad altre autorità in merito a fatti fiscali significativi,</li> <li>2. induca in errore le autorità fiscali in violazione al dovere di dichiarazione su fatti ovvero</li> <li>3. Si astiene volontariamente dall'uso di marche da bollo o di marche da bollo.</li> </ol> <p>(2) Il tentativo è punibile.                  (3) Nei casi più gravi la pena detentiva è da sei mesi a dieci anni. Un caso gravi sussiste di regola qualora l'autore [...]</p>
--	--

## B.4. Struttura della/e fattispecie e scopo/i dichiarati di tutela

Il diritto penale di contrasto al contrabbando di sigarette è costruito attorno alla tutela dell'erario statale e delle entrate tributarie. In particolare, i tabacchi (*Tabakerzeugnisse*) vengono trattati – senza distinzione alcuna – come qualsiasi altra merce suscettibile di essere contrabbandata (§ 371, 373, 374 AO). La eventuale violazione delle leggi tributarie può comportare anche l'integrazione del reato di evasione fiscale (§ 370 AO): particolarmente cospicua è, a tal proposito, la giurisprudenza che è solita applicare il reato di evasione fiscale in ipotesi di commercio illecito di sigarette/tabacchi lavorati.

Norma cardine del sistema, nonostante non sia oggetto di frequente applicazione da parte delle corti nazionali, è il *Bannbruch*, traducibile come contrabbando, nel senso tuttavia della sua forma più elementare di manifestazione esterna: il termine *Schmuggel*, traducibile anch'esso come contrabbando (i.e. *smuggling*), invece, ha una connotazione di maggiore gravità (§ 373). In particolare, il *Bannbruch* (§ 372) è una cosiddetta norma in bianco *Blankettenorme*, perché non specifica il divieto da cui dipende l'integrazione della fattispecie incriminatrice. Infatti, dispone la norma che commette contrabbando chiunque introduce, esporta o fa transitare beni contro un divieto (senza che esso venga specificato).

Tuttavia, come visto, vi sono delle leggi che disciplinano la produzione ed il commercio dei tabacchi, prevedendo specifiche sanzioni anche in ipotesi di violazione delle regole previste (in particolare, nel *Tabaksgesetz*). A tal proposito, oltre ad individuare specifici illeciti amministrativi (§ 36), viene punito anche il commercio di sigarette: si parla, in tal caso, di *c.d. Privilegio del contrabbando* – dal tedesco *Schmuggelprivileg* – si riscontra nel § 37 TabStG e che riguarda in particolare la microcriminalità, in quanto consente di ritenere l'acquisto fino a 1.000 pacchetti di sigarette come consumo personale, evitando così la rilevanza penale della condotta che rileva, invece, come illecito amministrativo ed a nulla rilevando se si sia agito con dolo o colpa. Infatti, nonostante vi sia una violazione dei § 369 a 374 AO, che, per l'appunto, non trovano applicazione in tale – meno grave – ipotesi di smercio di sigarette.

## B.5. Soggetti attivi.

Il reato può essere commesso da chiunque.

#### B.6. Profili sanzionatori: Sanzioni penali ed eventuali sanzioni extrapenali.

È sempre prevista la confisca della merce contrabbandata: in ipotesi di illecito amministrativo (§ 37 Tabaksgesetz) la confisca è discrezionale e non obbligatoria.

Come visto sopra, il sistema di contrasto in Germania distingue tra sanzioni amministrative (quindi, con sanzione dell'ammenda § 37 Tabaksgesetz) – in ipotesi meno gravi – e sanzioni penali qualora il fatto sia commesso in modo professionale o avvalendosi di un gruppo criminale (§ 373 AO).

---

## C. SPAGNA

### C.1. Base normativa.

Il contrabbando di sigarette è punito nell'ambito della Legge Organica di Repressione del Contrabbando (*Ley Organica 12/1995, 12 dicembre, de Represión del Contrabando*, LORC), che contiene una disciplina dettagliata sull'ampio fenomeno del contrabbando di merci e beni, che siano tanto oggetto di libero commercio quanto essi stessi illeciti (i.e. droghe, armi). All'interno della legge, vi sono, pertanto, degli opportuni riferimenti anche ai c.d. *labores de tabaco* (tabacchi lavorati), ai quali si applicano comunque indistintamente le regole generali disciplinate dalla legge stessa.

In particolare, il preciso riferimento ai tabacchi lavorati è nell'art. 2, comma 3, lett. b).

Nel comma 3 dell'articolo 2 della Legge Organica sulla Repressione del Contrabbando si definiscono tre *tipi* specifici di delitto la cui peculiarità si concretizza nel suo oggetto materiale o nella circostanza che il delitto di contrabbando venga commesso da una organizzazione criminale.

La caratteristica dei tabacchi lavorati – che lo differenzia dagli altri *tipi* di contrabbando descritti nella stessa legge – sta nel valore monetario, che segna una sorta di *benchmark* – soglia di punibilità, che è individuato in 15.000 euro: ciò a seguito della riforma del 30 giugno 2011 Ley n. 6, che lo ha aumentato rispetto ai precedenti 6.010,12 euro. Invece, negli altri tipi delittuosi di contrabbando (stupefacenti, armi e esplosivi) il delitto si integra indipendentemente dal valore delle merci o dei beni contrabbandati.



L'introduzione del delitto è dovuta – secondo la *Exposición de Motivos de la Ley de Représion del Contrabando* – all'impatto sociale, economico e sulla riscossione fiscale causato dal commercio illecito dei tabacchi lavorati, che impone una migliore e più efficace repressione penale<sup>26</sup>.

Viene considerato come un reato di *genero estancado*, cioè di merce sottoposta al monopolio di Stato, nonostante sia una merce c.d. comunitaria.

Il mercato dei tabacchi è stato oggetto di liberalizzazione come conseguenza dell'ingresso della Spagna nella Comunità Economica Europea, a seguito del Trattato di Roma che imponeva nei suoi articoli 37 e 90 la proibizione dei monopoli commerciali. In questo modo, la Legge 13/1998 del 4 maggio *de Ordenación del mercado de tabaco y normativa tributaria* (en adelante, LOMTNT) sopprime il carattere monopolistico di tutte le attività industriali o commerciali relative al tabacco: cioè, convertì i tabacchi lavorati (senza che rilevi la sua provenienza) in una categoria di merce sottoposta al libero mercato pur mantenendo tuttavia il monopolio di stato nella vendita al dettaglio (da qui si dice *genero estancado*).

Il sistema giuridico spagnolo appartiene alla prima macro-categorie individuata (vedi *supra*, *Introduzione*). La liberalizzazione di cui si discute ha modificato, infatti, la *qualificazione giuridica* del contrabbando con riferimento a quelle attività che abbiano come oggetto materiale del reato i tabacchi lavorati. In effetti, i tabacchi lavorati sono diventati merce o genere di commercio lecito rimanendo, per il resto, considerati come *generos estancados* in ipotesi di vendita al dettaglio (per la sussistenza di monopolio di Stato).

Alla luce di tale considerazione, l'importazione di tabacco all'ingrosso costituisce reato di contrabbando soltanto quando arrivi da un Paese extra comunitario per un valore uguale o superiore ai 150.000 €, secondo la soglia di punibilità stabilita dall'art. 2.1 LORC; mentre il commercio al dettaglio è configurabile l'art. 2.3.b) LORC, in quanto mantiene la sua condizione di *genero estancado*, sempre che, in assenza della corrispondente autorizzazione amministrativa, la merce tenga un valore uguale o superiore ai 15.000 €.

Tuttavia, tale prospettiva è in parte disattesa dalla giurisprudenza, che in varie occasioni ha considerato che i tabacchi lavorati, in ipotesi di commercio all'ingrosso, siano considerati come beni suscettibili di commercio lecito in virtù dell'art. 2.1. LORC; nonostante in molti altri casi ha continuato a considerare i tabacchi lavorati, in qualsiasi step dell'*iter* commerciale, come *genero estancado*.

Al fine di avere un quadro completo della materia che qui si sta trattando, è, pertanto, opportuno avere un quadro sinottico dell'intera sistema repressivo del contrabbando, quantomeno a livello

---

<sup>26</sup> MARTINEZ-BUJAN PEREZ, *PE*, 851.



positivo, che che si risolve nel *Titulo I (Delito de Contrabando), Artículo 2 (Tipificacion del delito)*, della menzionata Ley Organica 12/1995.

Ai nostri fini, sarà sufficiente fare riferimento ai commi 1 e 3 dell'art. 2 (in grassetto la parte rilevante sul contrabbando di tabacchi lavorati).

<p><b>TÍTULO I Delito de contrabando</b>  <b>Artículo 2. Tipificación del delito.</b>  <b>COMMA 1.</b>  <b>Cometen delito de contrabando, siempre que el valor de los bienes, mercancías, géneros o efectos sea igual o superior a 150.000 euros, los que realicen alguno de los siguientes hechos:</b></p> <p>a) Importen o exporten mercancías de lícito comercio sin presentarlas para su despacho en las oficinas de aduanas o en los lugares habilitados por la Administración aduanera.</p> <p>La ocultación o sustracción de cualquier clase de mercancías a la acción de la Administración aduanera dentro de los recintos o lugares habilitados equivaldrá a la no presentación.</p> <p>b) Realicen operaciones de comercio, tenencia o circulación de mercancías no comunitarias de lícito comercio sin cumplir los requisitos legalmente establecidos para acreditar su lícita importación.</p> <p>c) Destinen al consumo las mercancías en tránsito con incumplimiento de la normativa reguladora de este régimen aduanero, establecida en los artículos 62, 63, 103, 136, 140, 143, 144, 145, 146 y 147 del Reglamento (CE) n.º 450/2008, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, por el que se establece el Código Aduanero Comunitario (Código Aduanero Modernizado), y sus disposiciones de aplicación, así como en el Convenio TIR de 14 de noviembre de 1975.</p> <p>d) Importen o exporten, mercancías sujetas a medida de política comercial sin cumplir las disposiciones vigentes aplicables; o cuando la operación estuviera sujeta a una previa autorización administrativa y ésta fuese obtenida bien mediante su solicitud con datos o documentos falsos en relación con la naturaleza o el destino último de tales productos, o bien de cualquier otro modo ilícito.</p> <p>e) Obtengan, o pretendan obtener, mediante alegación de causa falsa o de cualquier otro modo ilícito, el levante definido de conformidad con lo establecido en el artículo 123 del Reglamento (CE) n.º 450/2008, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, por el que se establece el Código Aduanero Comunitario (Código Aduanero Modernizado), y sus disposiciones de aplicación o la autorización para los actos a que se refieren los apartados anteriores.</p> <p>f) Conduzcan en buque de porte menor que el permitido por los reglamentos, salvo autorización para ello, mercancías no comunitarias en cualquier puerto o lugar de las costas no habilitado a efectos aduaneros, o en cualquier punto de las aguas interiores o del mar territorial español o zona contigua.</p> <p>g) Alijen o transborden de un buque clandestinamente cualquier clase de mercancías, géneros o efectos dentro</p>	<p><b>TITOLO I Reato di contrabbando</b>  <b>Articolo 2.3.b) della Legge Organica 12/1995, del 12 dicembre, sulla Repressione del tabacco.</b>  <b>Articolo 2. Tipizzazione del delitto.</b>  <b>Commette il delitto di contrabbando, qualora il valore delle merci, beni o generi o utilità sia uguale o superiore ad € 150.000, coloro i quali realizzano uno dei seguenti fatti:</b></p> <p>a) importano o esportano merci di commercio lecito senza presentarli per il loro uso negli ufficio della Dogana o nei locali abilitati dalla Amministrazione delle dogane.</p> <p>L'occultamento o la sottrazione di qualsiasi tipo di merce all'intervento dell'Amministrazione delle dogane all'interno dei locali abilitati equivale alla non presentazione.</p> <p>b) Realizzano operazioni di commercio, detenzione o circolazione delle merci extracomunitarie di commercio lecito senza compiere i requisiti legalmente stabiliti per accreditare la loro importazione lecita.</p> <p>c) Destinano al consumo le merci in transito senza rispettare la normativa regolamentaria del regime doganale, stabilito dagli articoli 62,63, 103, 136, 40, 143, 144, 145, 146 e 147 del Regolamento CE 450/2008, con il quale viene introdotto il Codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato), e le sue disposizioni di attuazione così come nella Convenzione TIR del 14 novembre 2975.</p> <p>d) Importano o esportano, merci soggette alla misurazione della politica commerciale senza rispettare le disposizioni vigente applicabili; o quanto l'operazione sia soggetta a previa autorizzazione amministrativo e sia ottenuta mediante la richiesta di informazioni o documenti falsi in relazione alla natura o alla destinazione finale di tali prodotti, o beni in qualsiasi altro modo illecito.</p> <p>e) Ottengano o cercano di ottenere, fondandosi su false cause o in qualsiasi altro modo illegale, la liberazione definita conformemente alle disposizioni dell'articolo 123 del regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 Aprile 2008, che istituisce il codice doganale comunitario (codice doganale aggiornato) e le relative disposizioni di attuazione o autorizzazione per gli atti di cui ai precedenti commi.</p> <p>f) Conducano in una nave di dimensioni inferiori a quelle consentite dal regolamento, ad eccezione dell'autorizzazione a farlo, merci non comunitarie in qualsiasi porto o luogo delle coste non autorizzate in dogana o in qualsiasi punto delle acque interne o del mare territoriale spagnolo o zona contigua.</p> <p>g) Trasbordino illegalmente qualsiasi tipo di merce,</p>
--	--

<p>de las aguas interiores o del mar territorial español o zona contigua, o en las circunstancias previstas por el artículo 111 de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, hecha en Montego Bay, Jamaica, el 10 de diciembre de 1982.</p>	<p>merce o effetto all'interno delle acque interne o del mare territoriale spagnolo o della zona contigua, o nelle circostanze previste dall'articolo 111 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare. Mare, prodotto a Montego Bay, in Giamaica, il 10 dicembre 1982.</p>
<p><b>COMMA 2.</b>  <b>Cometen delito de contrabando, siempre que el valor de los bienes, mercancías, géneros o efectos sea igual o superior a 50.000 euros, los que realicen alguno de los siguientes hechos:</b>  a) Exporten o expidan bienes que integren el Patrimonio Histórico Español sin la autorización de la Administración competente cuando ésta sea necesaria, o habiéndola obtenido bien mediante su solicitud con datos o documentos falsos en relación con la naturaleza o el destino último de tales productos o bien de cualquier otro modo ilícito.  b) Realicen operaciones de importación, exportación, comercio, tenencia, circulación de:  <b>Géneros estancados o prohibidos, incluyendo su producción o rehabilitación, sin cumplir los requisitos establecidos en las leyes.</b></p>	<p><b>COMMA 2.</b>  <b>Commettono delitto di contrabbando, qualora il valore della merce, beni, generi o utilità sia uguale o superiore a 50.000 €, coloro i quali realizzino uno dei seguenti fatti:</b>  a) Esportino o rilascino beni che integrano il patrimonio storico spagnolo senza l'autorizzazione dell'Amministrazione competente quando ciò sia necessario, o avendola ottenuta mediante la sua richiesta di informazioni con dati o documenti falsi in relazione alla natura o alla destinazione finale di tali prodotti o in qualsiasi altro modo illecito.  b) Effettuino operazioni di importazione, esportazione, commercio, detenzione, circolazione di:  <i>genero</i> estancados (vedi Report <i>infra</i>) o vietate, compresa la loro produzione o riabilitazione, senza soddisfare i requisiti stabiliti dalla legge.</p>
<p><b>COMMA 3.</b>  <b>Cometen, asimismo, delito de contrabando quienes realicen alguno de los hechos descritos en los apartados 1 y 2 de este artículo, si concurre alguna de las circunstancias siguientes:</b>  a) Cuando el objeto del contrabando sean drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas, armas, explosivos, agentes biológicos o toxinas, sustancias químicas tóxicas y sus precursores, o cualesquiera otros bienes cuya tenencia constituya delito, o cuando el contrabando se realice a través de una organización, con independencia del valor de los bienes, mercancías o géneros.  <b>b) Cuando se trate de labores de tabaco cuyo valor sea igual o superior a 15.000 euros.</b></p>	<p><b>COMMA 3.</b>  <b>Allo stesso modo, commette il delitto di contrabbando chiunque realizza uno dei fatti descritti nei commi 1 e 2 di questo articolo, se concorre alcuna delle seguenti circostanze:</b>  a) Quando l'oggetto del contrabbando sia droga tossica, stupefacenti, sostanze psicotrope, armi, esplosivi, agenti biologici o tossine, sostanze chimiche tossiche o suoi precursori, o qualsiasi altro bene la cui detenzione costituisca delitto, o quando il contrabbando si realizzi attraverso una organizzazione, indipendentemente dal valore dei beni, merci o generi.  <b>b) quando si tratta di tabacchi lavorati il cui valore sia uguale o superiore a 15.000 euro.</b></p>

C.2. Struttura della/e fattispecie e scopo/i dichiarati di tutela.

Nel caso in cui si tratti di tabacchi lavorati destinati al mercato all'ingrosso il bene giuridico corrisponde a quello tutelato dall'art. 2.1. LORC, ossia l'Economia Pubblica (*Hacienda Publica*); mentre qualora trattasi di tabacchi lavorati destinati al mercato al dettaglio – in qualità di *genero estancado* – la dottrina ritiene che il bene giuridico si debba individuare con il “rafforzamento delle funzioni di polizia e pubblico servizio della Pubblica Amministrazione, in relazione alle operazioni ed alla merce segnalata, al fine di evitare la competenza che supporrebbe la riduzione delle entrate per il fisco o per evitare direttamente tale riduzione di entrate tributarie”, da non confondere,

secondo la stessa dottrina, con la sua finalità che è molteplice: tutela del monopolio di stato, dell'ordine pubblico e della salute.

L'oggetto materiale del reato sono i tabacchi lavorati, ossia tutto ciò che abbia il tabacco come materia prima per la sua produzione (ad es. sigarette e sigari). Bisogna, come già accennato, sempre distinguere tra: un commercio all'ingrosso – ed in tal caso, si tratta di beni di libera commercializzazione – riconducibile all'art. 2.1 LORC per cui il valore – per avere una rilevanza penale – deve essere uguale o superiore ai 150.000 €; un commercio al dettaglio regolato quindi dall'art. 2.3.b) ed in cui i tabacchi lavorati mantengono la caratteristica di *genero estancado* in quanto sottoposti a monopolio di Stato ed in tal caso il valore della merce contrabbandata – per avere rilevanza penale – deve essere superiore ai 15.000 €.

### C.3. Condotta/e illecita/e.

Al fine di delineare con esattezza la condotta tipica, è necessario, innanzitutto, fare riferimento all'intero quadro repressivo del contrabbando e, pertanto, al diverso inquadramento dei tabacchi lavorati nelle due diverse ipotesi in cui siano messi sul mercato all'ingrosso o al dettaglio. Pertanto, si avrà:

**1. Contrabbando di tabacchi lavorati all'ingrosso:** è merce sottoposta al libero mercato, quindi, si può realizzare la condotta tipica descritta dall'art. 2, comma 1, LORC se il loro valore sarà uguale o superiore ai 150.000 €, ossia in ipotesi in cui la importazione o l'esportazione della merce avvenga senza la presentazione alla polizia di dogana (*Administración aduanera*), l'occultamento e la sottrazione all'azione della polizia di dogana, e la realizzazione di operazioni commerciali e introduzione nel mercato senza compiere i requisiti legalmente stabiliti ed infine il contrabbando per via marittima.

**2. Contrabbando di tabacchi lavorati al dettaglio,** considerati come *genero estancado*: è reato ai sensi del 2, comma 3, lett. b) LORC qualora il valore della merce contrabbandata sia superiore a 15.000 € e si realizzano le condotte descritte nell'art. 2, comma 2, LORC, relativo ai *generos estancados*. In concreto, si integra qualora si realizzino operazioni di importazione, esportazione, commercio, detenzione, circolazione, senza avere ottenuto la corrispondente autorizzazione amministrativa.

### C.4. Elemento soggettivo.

È punibile sia la forma dolosa che la forma colposa (si dice *imprudente*), come disciplinato dall'art. 2, comma 5 LORC (“Le condotte descritte sono ugualmente punibili quando siano

commessi con grave imprudenza”), a seguito della riforma della Ley Organica 6/2011. L'introduzione della forma colposa è rilevante in relazione all'errore evitabile (*error vencible*) su qualche elemento tipico del reato (*elementos del tipo*), come, ad esempio, il valore quantitativo che opera come soglia di punibilità del reato o in ipotesi di errore su un elemento normativo o sulla normativa extrapenale.

#### C.5. Soggetti attivi.

È un reato comune che può essere commesso da “chiunque”. Non vi sono particolari disposizioni in materia. Il co. 7 dello stesso articolo prevede l'applicazione dell'art. 129 del codice penale, se il reato è commesso nell'ambito di una organizzazione criminale (vedi *Responsabilità enti*).

#### C.6. Altri eventuali elementi di fattispecie.

L'articolo 2 comma 4 della stessa legge prevede l'applicazione dell'istituto della continuazione di reati in ipotesi di contrabbando.

<p><b>Artículo 2.4.</b> 4. También comete delito de contrabando quien, en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión, realizar una pluralidad de acciones u omisiones previstas en los apartados 1 y 2 de este artículo en las que el valor de los bienes, mercancías, géneros o efectos aisladamente considerados no alcance los límites cuantitativos de 150.000, 50.000 ó 15.000 euros establecidos en los apartados anteriores de este artículo, pero cuyo valor acumulado sea igual o superior a dichos importes.</p>	<p><b>Articolo 2, comma 4.</b> Allo stesso modo commette il reato di contrabbando chiunque, in esecuzione di un piano predeterminato o sfruttando di una medesima occasione, realizza una pluralità di azioni o omissioni previste nei precedenti commi 1 e 2 di questo articolo nei quali i valori dei beni, merci o generi o utilità isolatamente considerati non raggiunge i limiti quantitativi di 150.000 , 50.000 o 15.000 euro stabiliti nei commi precedenti, il cui valore tuttavia cumulativamente considerato sia uguale o superiore a detti importi.</p>
---	--

#### C.7. Profili sanzionatori: Sanzioni penali ed eventuali sanzioni extrapenali.

In ipotesi di persona fisica che commette il reato con dolo, si applica una pena detentiva da uno a cinque anni e la multa del sestuplo del valore dei beni, merci e generi commerciati (articolo 3, comma 1, cpv. 2, LORC). In ipotesi di condotta colposa, si applica la pena inferiore di un grado (opera come circostanza attenuante) rispetto alla corrispondente (*pena inferior de un grado a lo que corresponda*), articolo 3.1 ult. cpv. Si applica la pena superiore di un grado (opera come circostanza aggravante) nell'ipotesi in cui il delitto venga commesso attraverso o a vantaggio di una persona, ente o organizzazione che ne abbia consentito la commissione (articolo 3.2. LORC).

In ipotesi di persona giuridica, si applicano le seguenti pene: la multa proporzionale dal doppio al quadruplo del valore dei beni, merci, generi oggetto del contrabbando e il divieto di ottenere sovvenzioni o aiuti statali per negoziare con la Pubblica Amministrazione e per godere di benefici e incentivi fiscali da uno a tre anni (articolo 3.3. LORC). Se la pena della multa si applica anche alla persona fisica, si applica alla persona giuridica l'art. 31-*bis* del codice penale (che appunto punisce gli enti). Inoltre, si applica la pena della interdizione da sei mesi a due anni dalle attività di importazione, esportazione o commercio dei beni oggetti del contrabbando (articolo 3.3.b) LORC). Infine, si può imporre la chiusura obbligatoria dei locali o della fabbrica in cui si realizza il commercio dei tabacchi lavorati (articolo 3.3.b) LORC).

Di seguito, l'articolo 3 della LORC.

<p><b>Artículo 3. Penalidad.</b></p> <p>1. Los que cometieren el delito de contrabando serán castigados con las penas de prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo del valor de los bienes, mercancías, géneros o efectos.</p> <p>En los casos previstos en las letras a), b) y e), salvo en esta última para los productos de la letra d), del artículo 2.1 las penas se impondrán en su mitad inferior. En los demás casos previstos en el artículo 2 las penas se impondrán en su mitad superior.</p> <p>En los casos de comisión imprudente se aplicará la pena inferior en un grado.</p> <p>2. Se impondrá la pena superior en un grado cuando el delito se cometa por medio o en beneficio de personas, entidades u organizaciones de cuya naturaleza o actividad pudiera derivarse una facilidad especial para la comisión del mismo.</p> <p>3. Cuando proceda la exigencia de responsabilidad penal de una persona jurídica de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.6, y tras aplicar los criterios establecidos en los apartados 1 y 2 de este artículo, se impondrá la pena siguiente:</p> <p>a) En todos los casos, multa proporcional del duplo al cuádruplo del valor de los bienes, mercancías, géneros o efectos objeto del contrabando, y prohibición de obtener subvenciones y ayudas públicas para contratar con las Administraciones públicas y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social por un plazo de entre uno y tres años.</p> <p>b) Adicionalmente, en los supuestos previstos en el artículo 2.2, suspensión por un plazo de entre seis meses y dos años de las actividades de importación, exportación o comercio de la categoría de bienes, mercancías, géneros o efectos objeto del contrabando; en los supuestos previstos en el artículo 2.3, clausura de los locales o establecimientos en los que se realice el comercio de los mismos.</p>	<p><b>Articolo 3. Pene.</b></p> <p>1. Coloro i quali commettono il delitto di contrabbando sono puniti con la pena detentiva da uno a cinque anni e la multa fino al sesto del valore dei beni, merce, generi e utilità.</p> <p>Nei casi previsti nella lettera a, b ed e, salvo nei casi dei prodotti indicati nella lettera d, dell'art. 2, co. 1, le pene si applicano nella loro metà inferiore. Negli altri casi previsti nell'articolo 2 le pene si applicano nella sua metà superiore.</p> <p>Nei casi di commissione imprudente del reato si applica la pena inferiore di un grado.</p> <p>2. Si applica la pena superiore di un grado quando il delitto sia commesso per messo o a beneficio di persone, enti o organizzazioni dalla cui natura o attività possa derivarsi una facilitazione alla commissione del reato.</p> <p>3. Quando vi sia la necessità di ritenere la responsabilità penale di una persona giuridica ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2, comma 6, ed a seguito dei criteri stabiliti nel comma 1 e 2 del presente articolo, si applica la seguente pena:</p> <p>a. In tutti i casi, la multa proporzionale dal doppio a quadruplo del valore dei beni, merci, generi o utilità oggetto del contrabbando ed il divieto di ottenere sovvenzioni o aiuti pubblici per contrattare con la pubblica amministrazione e per godere dei benefici e incentivi fiscali o della sicurezza sociale per un periodo di tempo da uno a tre anni.</p> <p>b. Addizionalmente, nelle casi previsti nell'art. 2, co. 2, la sospensione da sei mesi a due anni dall'attività di esportazione o commercio della categoria dei beni, merci, generi o utilità oggetto del contrabbando; nei casi previsti nell'art. 2, co. 3, la chiusura dei locali o dello stabilimento in cui si realizza il commercio degli stessi.</p>
--	--

È, inoltre, prevista una forma di confisca, che è obbligatoria – e qualificata come pena accessoria – in caso di condanna per contrabbando ai sensi della medesima legge.

<p><b>Artículo 5. Comiso.</b></p> <p>1. Toda pena que se impusiere por un delito de contrabando llevará consigo el comiso de los siguientes bienes, efectos e instrumentos:</p> <p>a) Las mercancías que constituyan el objeto del delito.</p> <p>b) Los materiales, instrumentos o maquinaria empleados en la fabricación, elaboración, transformación o comercio de los géneros estancados o prohibidos.</p> <p>c) Los medios de transporte con los que se lleve a efecto la comisión del delito, salvo que pertenezcan a un tercero que no haya tenido participación en aquél y el Juez o el Tribunal competente estime que dicha pena accesoria resulta desproporcionada en atención al valor del medio de transporte objeto del comiso y al importe de las mercancías objeto del contrabando.</p> <p>d) Las ganancias obtenidas del delito, cualesquiera que sean las transformaciones que hubieran podido experimentar.</p> <p>e) Cuantos bienes y efectos, de la naturaleza que fueren, hayan servido de instrumento para la comisión del delito.</p> <p>2. Si, por cualquier circunstancia, no fuera posible el comiso de los bienes, efectos o instrumentos señalados en el apartado anterior, se acordará el comiso por un valor equivalente de otros bienes que pertenezcan a los criminalmente responsables del delito.</p> <p>3. No se procederá al comiso de los bienes, efectos e instrumentos del contrabando cuando éstos sean de lícito comercio y sean propiedad o hayan sido adquiridos por un tercero de buena fe.</p> <p>4. El Juez o Tribunal deberá ampliar el comiso a los efectos, bienes, instrumentos y ganancias procedentes de actividades delictivas cometidas en el marco de una organización o grupo criminal. A estos efectos, se entenderá que proviene de la actividad delictiva el patrimonio de todas y cada una de las personas condenadas por delitos cometidos en el seno de la organización o grupo criminal cuyo valor sea desproporcionado con respecto a los ingresos obtenidos legalmente por cada una de dichas personas.</p> <p>5. El Juez o Tribunal podrá acordar el comiso previsto en los apartados anteriores de este artículo aún cuando no se imponga pena a alguna persona por estar exenta de responsabilidad criminal o por haberse ésta extinguido, en este último caso, siempre que quede demostrada la situación patrimonial ilícita.</p> <p>6. Los bienes, efectos e instrumentos definitivamente decomisados por sentencia se adjudicarán al Estado. Los bienes de lícito comercio serán enajenados por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, con excepción de los bienes de lícito comercio decomisados por delito de contrabando de drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas, o de precursores de las mismas, tipificados en el artículo 2.3 a) de esta Ley Orgánica, en cuyo caso, la enajenación o la determinación de cualquier otro destino de los mismos corresponderá a la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones, conforme a lo dispuesto en el artículo 6.2 a) y c) de la Ley 17/2003, de 29 de mayo, por la que se regula el Fondo de bienes decomisados por tráfico</p>	<p><b>Articolo 5. Confisca.</b></p> <p>(1) Le sanzioni imposte per un delitto di contrabbando comportano la confisca dei seguenti beni, utilità e strumenti:</p> <p>a. la merce che costituisce l'oggetto del delitto.</p> <p>b. I materiali, strumenti o macchinari impiegati per la fabbricazione, elaborazione, trasformazione o il commercio dei <i>generi estancados</i> o proibiti.</p> <p>c. I mezzi di trasporti con i quali si porta a compimento la commissione del reato, salvo che appartano ad un terzo che non abbia partecipato al delitto ed il giudice o i Tribunale competente ritenga che detta pena accesoria risulta sproporzionata con riguardo al valore del mezzo di trasporto oggetto della confisca ed all'importo della merce oggetto del contrabbando.</p> <p>d. il profitto del reato, qualunque siano le trasformazioni che si sono potute sperimentare.</p> <p>e. tutti i beni e le utilità, a prescindere dalla loro natura, che siano serviti da strumenti per la commissione del delitto.</p> <p>2. Se, per qualunque circostanza, non fosse possibile la confisca dei beni, utilità o strumenti descritti nel comma precedente, è prevista la confisca del valore equivalente di altri beni che appartengano al responsabile penale del delitto.</p> <p>3. Non si procede alla confisca dei beni, utilità e strumenti del contrabbando quando questi siano oggetto di commercio lecito e siano di proprietà o siano stati acquistata da un terzo in buona fede.</p> <p>4. Il giudice o il Tribunale deve ampliare la confisca alle utilità, beni, strumenti e profitti provenienti da una attività delittuosa commessa nell'ambito di una organizzazione o un gruppo criminale. A questi effetti, si intenderà che provenga dall'attività delittuosa il patrimonio di tutti e ciascuna delle persone condannate per il delitti commessi all'interno di una organizzazione o un gruppo criminale il cui valore sia sproporzionato con rispetto agli ingressi ottenuti legalmente per ciascuna di queste persone.</p> <p>5. Il giudice o il Tribunale può disporre la confisca prevista nei commi precedenti di questo articolo anche quando non venga imposta una pena per essere la persona non imputabile o per essersi il reato estinto, in quest'ultimo caso, sempre che sia dimostrata la situazione patrimoniale illecita.</p> <p>6. I beni, utilità e strumenti definitivamente confiscati sono attribuiti allo Stato. I beni oggetto di commercio lecito sono ceduti alla Agenzia Statale dell'Amministrazione tributaria, ad eccezione dei beni dei beni oggetti di commercio lecito confiscati per i reati di contrabbando di droghe tossiche, stupefacenti e sostanze psicotrope, o precursori delle stesse, tipizzati nell'art. 2.3.a della presente Legge Organica, nel cui caso, la cessione o la determinazione di qualsiasi altra destinazione corrisponde alla <i>Mesa de Coordinación de Adjudicaciones</i>, conforme al disposto dell'art. 6.2.a) e c) della Legge 17/2003, del 29 maggio, con la quale si disciplina il Fondo dei beni confiscati per il traffico illecito di droghe e reati connessi, e nella sua normativa</p>
---	--



ilícito de drogas y otros delitos relacionados, y en su normativa reglamentaria de desarrollo.	regolamentare di integrazione.
--	--------------------------------

#### C.8. Responsabilità delle persone giuridiche.

La Legge 6/2011, in seguito alla riforma al codice penale operata dalla legge LO 5/2010, introduce una disposizione *ad hoc* in relazione alla responsabilità degli enti, qualora (art. 2, comma 7 LORC) “nell’azione o omissione concorrano le circostanze previste nell’art. 31-*bis* della Ley Organica 10/1995, del 23 dicembre e le condizioni ivi stabilite”. Allo stesso modo, se la condotta illecita è commessa (Art. 2, comma 7 LORC) “all’interno, in collaborazione, attraverso o avvalendosi di imprese, organizzazioni, gruppi, enti o associazioni senza personalità giuridica, si applica quanto previsto nell’art. 129 del Codice Penale”.

#### C.9. Altri eventuali elementi incidenti sulla responsabilità penale.

Sul *concorso di reati* ci sono alcune precisazioni da fare.

Innanzitutto, occorre fare riferimento ad una particolare situazione in cui il soggetto agente conduca una operazione all’ingrosso ed in seguito distribuisca gli stessi prodotti al dettaglio in questo modo integrando la condotta descritta dall’art. 2.3.b) LORC. Si tratta, in tale ipotesi, di un concorso di reati che si risolve in base all’art. 8.1. codice penale, essendo la legge speciale la norma prevista nella lettera b) dell’art. 2.3 LORC.

In relazione al delitto fiscale, se si tratta di contrabbando di tabacchi come *genero estancado*, in questo caso al dettaglio, visto che la valutazione della merce non copre l’imposta nel caso di frode fiscale, vi potrà essere un concorso materiale se vengono integrate entrambe le ipotesi delittuose. Maggiori problemi sorgono in caso di merce lecitamente commerciabile alla luce del fatto che il loro valore comprende anche l’imposta tributaria che potrebbe determinare una violazione del principio del *ne bis in idem*.

Infine, si deve evidenziare la possibilità di accertare un delitto di contrabbando qualora concorrano distinte infrazioni amministrative che – cumulativamente – superino i 15.000€, così come stabilisce l’articolo 2.4. LORC. Non vi è, in tal caso, alcun ostacolo all’applicazione del reato continuato di cui all’art. 74 del codice penale, qualora si siano verificati vari reati di contrabbando e si integrino i requisiti della continuazione, che è pertanto applicabile.

## D. PORTOGALLO

### D.1. Base normativa.

L'ordinamento portoghese opta in merito alla normativa di contrasto al contrabbando di sigarette per una scelta di tipo non differenziatrice, che quindi tratta le varie ipotesi delittuose in modo omogeneo, negando rilievo al tabacco nelle scelte di politica legislativa.

La normativa in materia di contrabbando di sigarette non è contenuta all'interno del codice penale, ma ha sede, prevalentemente, nella [Lei n 15/2001](#) (*regime geral para as infracções tributárias*) e sue successive modifiche (l'ultima nel 2017). Per quanto riguarda il reato di contrabbando, esso è attualmente disciplinato dagli artt. 92 e seguenti della legge in commento, che ha unificato i diversi regimi esistenti tra le infrazioni tributarie doganali e non doganali. Da un punto di vista storico, la disciplina del contrabbando è andata mutando la propria sede normativa. Sino al 1941, essa era costituita dal codice penale (sia nel codice penale del 1852 sia in quello del 1886), con Decreto dello stesso anno la normativa in commento è stata ospitata da una specifica legge che, sino al 2001, era prima il Decreto-Lei 31664/41 e poi il Decreto-Lei 376-A/89 (*Regime Juridico das infracções Fiscais Aduaneiras*).

Nel diritto penale portoghese, come già anticipato, non esiste una fattispecie specifica relativa al contrabbando di tabacco, ma lo stesso ricade negli artt. 92 e ss. La differenza tra delitto e illecito amministrativo (*contra ordenacao*) è in tali ipotesi fondata esclusivamente su un criterio quantitativo, rappresentato dal valore dell'infrazione doganale. Se la stessa supera una certa soglia avremo il crimine di Contrabbando, al di sotto della stessa la *contra ordenacao* "Descaminho".

La disposizione che sanziona il c.d. Contrabbando è posta in apertura del Capitolo II, del Titolo I, della Parte III della legge n. 15/2001; Capitolo intitolato per l'appunto *crimes aduaneiros* (crimini doganali).

<p><b>Art. 92 Contrabando</b>  <i>1 - Quem, por qualquer meio:</i>  <i>a) Importar ou exportar ou, por qualquer modo, introduzir ou retirar mercadorias do território nacional sem as apresentar às estâncias aduaneiras ou recintos directamente fiscalizados pela autoridade aduaneira para cumprimento das formalidades de despacho ou para pagamento da prestação tributária aduaneira legalmente devida;</i>  <i>b) Ocultar ou subtrair quaisquer mercadorias à ação da administração aduaneira no interior das estâncias</i></p>	<p><b>Art. 92 Contrabbando</b>  <i>1 – Chiunque, con qualsiasi mezzo:</i>  <i>a) importa o esporta o, in qualunque modo, introduce o ritira merci dal territorio nazionale senza presentarli agli uffici doganali o ai locali direttamente sorvegliati dalle autorità doganali per l'assolvimento delle formalità doganali o per il pagamento dell'onere doganale legalmente dovuto;</i>  <i>b) occulta o sottrarre qualsiasi merce dall'azione dell'amministrazione doganale all'interno degli uffici doganali o nei luoghi direttamente sorvegliati</i></p>
--	---



<p><i>aduaneiras ou recintos diretamente fiscalizados pela administração aduaneira ou sujeitos ao seu controlo;</i></p> <p><i>c) Retirar do território nacional objectos de considerável interesse histórico ou artístico sem as autorizações impostas por lei;</i></p> <p><i>d) Obtiver, mediante falsas declarações ou qualquer outro meio fraudulento, o despacho aduaneiro de quaisquer mercadorias ou um benefício ou vantagem fiscal;</i></p> <p><i>e) Omitir, à entrada ou saída do território nacional, a declaração de dinheiro líquido, tal como definido na legislação comunitária e nacional, quando esse montante seja superior a (euro) 300 000 e não seja, de imediato, justificada a sua origem e destino;</i></p> <p><i>é punido com pena de prisão até três anos, ou com pena de multa até 360 dias, se o valor da prestação tributária em falta for superior a (euro) 15 000 ou, não havendo lugar a prestação tributária, a mercadoria objeto da infração for de valor aduaneiro superior a (euro) 50 000, se pena mais grave não lhe couber por força de outra disposição legal, ou ainda, quando inferiores a estes valores e com a intenção de os iludir, as condutas que lhe estão associadas sejam praticadas de forma organizada ou assumam dimensão internacional.</i></p>	<p><i>dall'amministrazione doganale o soggetti al suo controllo;</i></p> <p><i>c) porta con sé dal territorio nazionale oggetti di particolare valore storico o artistico senza l'autorizzazione richiesta dalla legge;</i></p> <p><i>d) ottiene, mediante false dichiarazioni o qualsiasi altro mezzo fraudolento, lo sdoganamento di qualsiasi merce o un beneficio o un vantaggio fiscale;</i></p> <p><i>e) omette, all'ingresso o all'uscita dal territorio nazionale, la dichiarazione di denaro contante, così come definito dalla legislazione comunitaria e nazionale, quando il suo ammontare sia superiore a 300000 (euro) e non sia, immediatamente, giustificata la sua origine e la sua destinazione;</i></p> <p><i>è punito con la reclusione fino a 3 anni, o con la multa fino a 360 giorni, se il valore della prestazione tributaria mancante è superiore a 15000 euro o, non sussistendo la prestazione tributaria, la merce oggetto di infrazione è di un valore doganale superiore a 50000 euro, salvo che il fatto non sia punito più gravemente da altra disposizione penale, o ancora, nel caso in cui i valori siano inferiori a quelli indicati e con l'intenzione di eludere il controllo, se le condotte ad essi associate sono realizzate in forma organizzata o con carattere internazionale.</i></p>
<p><b>Art. 93 Contrabando de circulação</b></p> <p><i>1 - Quem, por qualquer meio, colocar ou detiver em circulação, no interior do território nacional, mercadorias em violação das leis aduaneiras relativas à circulação interna ou comunitária de mercadorias, sem o processamento das competentes guias ou outros documentos legalmente exigíveis ou sem a aplicação de selos, marcas ou outros sinais legalmente prescritos, é punido com pena de prisão até três anos ou com pena de multa até 360 dias, se o valor da prestação tributária em falta for superior a (euro) 15 000 ou, não havendo lugar a prestação tributária, a mercadoria objeto da infração for de valor aduaneiro superior a (euro) 50 000 ou ainda, quando inferiores a estes valores e com a intenção de os iludir, as condutas que lhe estão associadas sejam praticadas de forma organizada ou assumam dimensão internacional.</i></p>	<p><b>Art. 93 Contrabbando di circolazione</b></p> <p><i>1 -Chiunque, con qualsiasi mezzo, mette o tiene in circolazione, nel territorio nazionale, merci in relazione alle leggi doganali relative alla circolazione interna o comunitaria delle merci, senza bolla di consegna o altri documenti richiesti dalla legge o senza l'applicazione di timbri, marche o altri segni legalmente previsti, è punito con la reclusione fino a 3 anni o con la multa fino a 360 giorni, se il valore della prestazione tributaria mancante è superiore a 15000 euro o, non sussistendo la prestazione tributaria, la merce oggetto di infrazione ha un valore doganale superiore a 50000 euro o ancora, nel caso in cui i valori siano inferiori a quelli indicati e con l'intenzione di eludere il controllo, se le condotte ad essi associate sono realizzate in forma organizzata o con carattere internazionale.</i></p>
<p><b>Art. 94 Contrabando de mercadorias de circulação condicionada em embarcações</b></p> <p><i>Quem, a bordo de embarcações de arqueação não superior a 750 t, detiver mercadorias de circulação condicionada destinadas a comércio, com excepção de pescado, é punido com prisão até três anos ou com pena de multa até 360 dias.</i></p>	<p><b>Art. 94 Contrabbando di merci a circolazione condizionata tramite imbarcazioni</b></p> <p><i>Chiunque, a bordo di navi di stazza non superiore a 750t, detiene merci a circolazione condizionata destinate al commercio, con eccezione del pescato, è punito con la reclusione fino a 3 anni o con la multa fino a 360 giorni.</i></p>

<p><b>Art. 96 Introdução fraudulenta no consumo</b>  <i>1 - Quem, com intenção de se subtrair ao pagamento dos impostos especiais sobre o álcool e as bebidas alcoólicas, produtos petrolíferos e energéticos ou tabaco:</i></p> <p><i>a) Introduzir no consumo produtos tributáveis sem o cumprimento das formalidades legalmente exigidas;</i>  <i>b) Produzir, receber, armazenar, expedir, transportar, detiver ou consumir produtos tributáveis, em regime suspensivo, sem o das formalidades legalmente exigidas;</i>  <i>c) Receber, armazenar, expedir, transportar, detiver ou consumir produtos tributáveis, já introduzidos no consumo noutra Estado membro, sem o cumprimento das formalidades legalmente exigidas;</i>  <i>d) Introduzir no consumo, comercializar, detiver ou consumir produtos tributáveis com violação das normas nacionais ou europeias aplicáveis em matéria de marcação, coloração, desnaturação ou selagem;</i>  <i>e) Introduzir no consumo, detiver ou consumir produtos tributáveis destinados a consumo noutra parcela do território nacional ou com fiscalidade diferenciada;</i>  <i>f) Obter, mediante falsas declarações ou qualquer outro meio fraudulento, um benefício ou vantagem fiscal; é punido com pena de prisão até três anos ou com pena de multa até 360 dias, se o valor da prestação tributária em falta for superior a (euro) 15 000 ou, não havendo lugar a prestação tributária, se os produtos objeto da infração forem de valor líquido de imposto superior a (euro) 50 000 ou ainda, quando inferiores a estes valores e com a intenção de os iludir, as condutas que lhe estão associadas sejam praticadas de forma organizada ou assumam dimensão internacional.</i></p> <p><i>2 - Na mesma pena incorre quem, com intenção de se subtrair ao pagamento da prestação tributária devida, introduzir no consumo veículo tributável com obtenção de benefício ou vantagem fiscal mediante falsas declarações, ou qualquer outro meio fraudulento, se o valor da prestação tributária em falta for superior a (euro) 15 000 ou ainda, quando inferior a este valor e com a intenção de o iludir, as condutas que lhe estão associadas sejam praticadas de forma organizada ou assumam dimensão internacional.</i></p> <p><i>3 - A tentativa é punível.</i></p>	<p><b>Art. 96 Immissione fraudolenta in commercio</b>  <i>1 – Chiunque, con l'intenzione di evitare il pagamento di imposte speciali su alcool, bevande alcoliche, prodotti petroliferi e energetici o tabacco:</i></p> <p><i>a) immette in commercio prodotti tassabili senza l'assolvimento delle formalità legislativamente previste;</i>  <i>b) produce, riceve, deposita, spedisce, trasporta, detiene o consuma prodotti tassabili, in regime suspensivo, senza l'assolvimento delle formalità legalmente previste;</i>  <i>c) riceve, deposita, spedisce, trasporta, detiene o consuma prodotti tassabili, già introdotti nel commercio di altro Stato membro, senza l'assolvimento delle formalità legislativamente previste;</i>  <i>d) immette in commercio, commercia, detiene o consuma prodotti tassabili in violazione delle norme nazionali o europee applicabili in materia di marcatura, colorazione, denaturazione o sigillatura;</i>  <i>e) immette in commercio, detiene o consuma prodotti tassabili destinati al consumo in altra parte del territorio nazionale a fiscalità differenziata;</i>  <i>f) ottiene, mediante false dichiarazioni o qualsiasi altro mezzo fraudolento, un beneficio o un vantaggio fiscale, è punito con la reclusione fino a 3 anni o con la multa fino a 360 giorni, se il valore della prestazione tributaria mancante è superiore a 15000 euro o, non sussistendo la prestazione tributaria, la merce oggetto di infrazione ha un valore doganale superiore a 50000 euro o ancora, nel caso in cui i valori siano inferiori a quelli indicati e con l'intenzione di eludere il controllo, se le condotte ad essi associate sono realizzate in forma organizzata o con carattere internazionale.</i></p> <p><i>2 – Alla medesima pena è sottoposto chi, con intenzione di sottrarsi al pagamento della prestazione tributaria dovuta, immette in commercio veicolo tassabile conseguendo beneficio o altro vantaggio fiscale mediante false dichiarazioni, o qualsiasi altro mezzo fraudolento, se il valore della prestazione tributaria mancante è superiore a 15000 euro o ancora, quando inferiore a tale valore e con l'intenzione di eludere il controllo, se le condotte ad essi associate sono realizzate in forma organizzata o con carattere internazionale.</i></p> <p><i>3 – Il tentativo è unibile.</i></p>
<p><b>Art. 97 Qualificação</b>  <i>Os crimes previstos nos artigos anteriores, independentemente dos requisitos de valor neles previstos, são punidos com pena de prisão de um a cinco anos para as pessoas singulares e com pena de multa de 240 a 1200 dias para as pessoas coletivas, quando se verifique qualquer das seguintes circunstâncias:</i></p> <p><i>a) A mercadoria objeto da infração for de importação ou</i></p>	<p><b>Art. 97 Aggravanti</b>  <i>I delitti previsti negli articoli precedenti, independentemente dai requisiti di valore in essi previsti, sono puniti con la reclusione da 1 a 5 anni per le persone fisiche e con la multa da 240 a 1200 giorni per le persone giuridiche, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:</i></p> <p><i>a) la merce oggetto di infrazione è di importazione o</i></p>

<p><i>de exportação proibida ou condicionada em cumprimento de medidas restritivas internacionais;</i></p> <p><i>b) A mercadoria objecto da infracção tiver valor superior a (euro)100 000;</i></p> <p><i>c) Tiverem sido cometidos com uso de armas, ou com o emprego de violência, ou por duas ou mais pessoas;</i></p> <p><i>d) Tiverem sido praticados com corrupção de qualquer funcionário ou agente do Estado;</i></p> <p><i>e) O autor ou cúmplice do crime for funcionário da administração tributária ou agente de órgão de polícia criminal;</i></p> <p><i>f) Quando em águas territoriais tiver havido transbordo de mercadorias ontrabandeadas;</i></p> <p><i>g) Quando a mercadoria objecto da infracção estiver tipificada no anexo à I Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies da Fauna e da Flora Selvagens Ameaçadas de Extinção.</i></p>	<p><i>esportazione proibita o condizionata ad esecuzione di misure restrittive internazionali;</i></p> <p><i>b) la merce oggetto di infrazione di valore superiore a 100000 euro;</i></p> <p><i>c) le condotte sono state commesso con uso di armi, o con impiego di violenza, o da due o più persone;</i></p> <p><i>d) le condotte sono state realizzate tramite la corruzione di un funzionario o agente dello stato;</i></p> <p><i>e) l'autore o il complice è funzionario di amministrazione tributaria o agente di polizia criminale;</i></p> <p><i>f) quando vi è stato il trasbordo delle merci contrabbandate in acque internazionali;</i></p> <p><i>g) quando la merce oggetto di infrazione è classificata nell'allegato alla prima Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvagge a rischio estinzione.</i></p>
<p><b>Art. 108, co. 1 Descaminho</b></p> <p><i>I - Os factos descritos nos artigos 92.º, 93.º e 95.º da presente lei que não constituam crime em razão do valor da prestação tributária ou da mercadoria objecto da infracção, ou, independentemente destes valores, sempre que forem praticados a título de negligência, são puníveis com coima de (euro) 250 a (euro) 165 000.</i></p>	<p><b>Art. 108, co. 1 Descaminho</b></p> <p><i>I – I fatti previsti negli articolo 92, 93 e 95 della presente legge che non costituiscono delitti in ragione del valore della prestazione tributaria o della merce oggetto di infrazione, o, indipendentemente da questi valori, perché commessi con colpa, sono punibili con la coima da 250 a 165000 euro.</i></p>
<p><b>Art.109, co.1 Introdução irregular no consumo</b></p> <p><i>I - Os factos descritos no artigo 96.º, que não constituam crime em razão do valor da prestação tributária ou da mercadoria objeto da infracção, ou, independentemente destes valores, sempre que forem praticados a título de negligência, são puníveis com coima de (euro) 1500 a (euro) 165 000.</i></p>	<p><b>Art.109, co.1 Immissione irregolare nel commercio</b></p> <p><i>I – I fatti previsti nell'art. 96, che non costituiscono reato in virtù del valore della prestazione tributaria o della merce oggetto di infrazione, o, indipendentemente da questi valori, poiché realizzati con colpa, sono punibili con la coima da 1500 a 165000 euro.</i></p>

#### D.2. Condotta/e illecita/e.

**Contrabbando** (art. 92) affinché si possa configurare il reato in questione è necessario che venga realizzata almeno una delle sei differenti condotte delineate dall'art. 92 lett. a-e, per la cui descrizione si rimanda alla tabella che precede. La realizzazione di tali condotte non è però da sola sufficiente a far sorgere la responsabilità penale del soggetto agente poiché risulta a tal fine occorrente il superamento di una determinata soglia di valore (15.000 euro di prestazione tributaria o 50.000 euro di valore della merce) al di sotto della quale si avrà una contravvenzione amministrativa.

Tra le condotte sanzionate dalla legge speciale vi è altresì la condotta di associazione criminale finalizzata alla commissione di crimini tributari, sanzionata dall'articolo 89 della legge in commento. La necessità della formulazione in questione è sorta poiché, nella dottrina del tempo, si negava la possibilità di poter configurare il delitto di associazione in merito a reati c.d. "minori", incapaci di arrecare un vero e proprio pericolo alla *paz pública* [JORGE DE FIGUEIREDO DIAS, *As Associações Criminosas no Código Penal Português de 1982*].

L'art. 89 della legge 15/2001 sanziona la condotta di chi:

*Quem promover ou fundar grupo, organização ou associação cuja finalidade ou actividade seja dirigida à prática de crimes tributários é punido com pena de prisão de um a cinco anos, se pena mais grave não lhe couber, nos termos de outra lei penal.*

*Na mesma pena incorre quem apoiar tais grupos, organizações ou associações, nomeadamente fornecendo armas, munições, instrumentos de crime, armazenagem, guarda ou locais para as reuniões, ou qualquer auxílio para que se recrutem novos elementos.*

*Quem chefiar, dirigir ou fizer parte dos grupos, organizações ou associações referidos nos números anteriores é punido com pena de prisão de 2 a 8 anos, se pena mais grave não lhe couber, nos termos de outra lei penal.*

*As penas referidas podem ser especialmente atenuadas ou não ter lugar a punição se o agente impedir ou se esforçar seriamente para impedir a continuação dos grupos, organizações ou associações, ou comunicar à autoridade a sua existência, de modo a esta poder evitar a prática de crimes tributários.*

Oltre alle più classiche condotte di contrabbando (l'introduzione nel territorio nazionale, l'occultamento di merci alla dogana, etc.), la legislazione portoghese sanziona un ampio spettro di condotte legate alle canoniche forme di contrabbando, ma limitate alla mera circolazione nel territorio nazionale di merci in violazione delle normative tributarie e/o doganali (Art. 93).

Nella legislazione portoghese la qualificazione delle marce contrabbandata come tabacco non sembra possedere una particolare carica di disvalore, tale da assumere rilevanza nella descrizione delle fattispecie penali. L'unica norma che sembra dare rilievo a tale qualificazione è l'art. 96 che sanziona una molteplicità di condotte volte ad evitare il pagamento di imposte speciali sui tabacchi, alcool e bibite alcoliche, prodotti petroliferi ed energetici, condotte rivolte all'introduzione fraudolenta nel consumo delle su indicate merci. È però necessario sottolineare già in questa sede come entrambe le fattispecie (Artt. 92 e 96) sanzionino le differenti condotte con la medesima pena.

#### D.3. Elemento soggettivo.

Si tratta di illeciti che possono essere realizzati solo nella forma dolosa. Di norma il dolo è generico. In un caso (art. 96) è necessario il dolo specifico.

#### D.4. Soggetto attivo.

Si tratta di reati comuni, per i quali quindi non è prevista una peculiare qualifica. Il possesso di talune qualifiche (ad es. agente dell'amministrazione tributaria o agente di polizia) comportano l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 97.

#### D.5. Profili sanzionatori: Sanzioni penali ed eventuali sanzioni extrapenali.

Il regime sanzionatorio, pur essendo dotato di un elevato livello di omogeneità, non risulta particolarmente elevato. La pena per le fattispecie base è generalmente individuata, per tutte le differenti ipotesi nei 3 anni massimi di reclusione. Nel caso di sussistenza e applicazione di una delle circostanze aggravanti speciali individuate dall'art. 97, la pena della reclusione è compresa tra 1 e 5 anni. Al di sotto delle soglie di valore individuate dalla norma le condotte di contrabbando realizzate costituiscono illeciti amministrativi (e.g. Descaminho etc.)

#### D.6. Responsabilità delle persone giuridiche.

La responsabilità delle persone giuridiche per i reati di cui si discute è sancita dalla stessa legge n. 15/2001 che, all'art. 7, co.1 (*Responsabilidade das pessoas colectivas e equiparadas*), afferma:

*As pessoas colectivas, sociedades, ainda que irregularmente constituídas, e outras entidades fiscalmente equiparadas são responsáveis pelas infracções previstas na presente lei quando cometidas pelos seus órgãos ou representantes, em seu nome e no interesse colectivo.*

La medesima responsabilità, laddove riferita ad illeciti penali (artt. 92 e s.), non esclude la responsabilità del singolo (art. 7, co. 3). Qualora invece si tratti di responsabilità di tipo amministrativo (*contra-ordenacional*), la responsabilità dell'ente esclude la responsabilità del singolo (art. 7, co. 4).

La responsabilità dell'ente è esclusa solo nel caso in cui la persona fisica abbia agito contro ordini o istruzioni esplicite.

#### E. Bibliografia

ARDITO F. – BIXIO I., *Illecita importazione di droga e contrabbando doganale*, in *Rass. Trib.*, 2003, p. 1449;

- BAJO FERNANDEZ M., BAGIGALUPO S., *Derecho Penal Economico*, Centro de Estudios Ramos Areces, Madrid, 2001;
- D'AMATO A., *La camorra. Dal contrabbando di sigarette al traffico internazionale di stupefacenti, fino alle infiltrazioni nei poteri pubblici*, in *Gnosis*, 2015, p. 93;
- DAUSES, EU-Wirtschaftsrechts, -HdB, J. Steuerrecht, Rn. 609-615;
- DELL'ANNO P., *In tema di confisca dei mezzi di trasporto strumentali al contrabbando nel caso di patteggiamento*, in *Cass. Pen.*, 2001, p. 970;
- DI LORENZO M., *Il contrabbando e gli altri reati doganali*, Padova, 1956;
- DI SERGIO P., *In tema di condotta di contrabbando di tabacchi lavorati esteri*, in *Foro it.*, 2012, p. 575;
- DONELLI F., *L'abuso del diritto in una recente vicenda di diritto penale doganale*, in *Riv. Trim. dir. Pen. Eco.*, 2015, p. 278;
- ESSER, *Wirtschaftsrecht mit Steuerstrafrecht und Verfahrensrecht*, Kommentar, 1. Auf., 2017, Köln§ 17 ss. AWG;
- FARALDO CABANA P., BRANDARIZ GARCIA J.A., *Comentarios a la legislacion penal especial*, Thomson Reuters, 2012, p. 23-175;
- FLORE, *Steuerstrafrecht*, Kommentar, 2016, 2. Auf., Köln, Heymann;
- GUTIERREZ RODRIGUEZ M., *Delitos de contrabandos*, en Ortiz de Urbina Gimeno, I. (Coord.), *Memento Practico Francis Lefebvre. Penal Economico y de la Empresa 2011-12*, Ediciones Francis Lefebvre, Madrid, 2011, 953.969;
- GUTIERREZ RODRIGUEZ M., *La nueva regulacion de los delitos de contrabando. Regimen juridico tras de la reforma de la LO 6/2011, de 30 de junio*, *Diario la Ley*, n. 7790, 2012;
- HEIL, *Beck'sches Steuer- und Bilanzrechtslexikon*, Tabaksteuer, Rn. 1-9, Verlag C.H.BECK, München, 2017;
- LEONARDO M., *Profili del tentativo di contrabbando doganale*, Napoli, 1979;
- LOPES DE SOUSA – SIMAS SANTOS, *Regime geral das infracções tributárias*, Lisboa, 2010;
- LORENZO SALGADO J.M., "Contrabando", en Boix REig, J. (Dir.), *Diccionario de Derecho penal economico*, Iustel, Madrid, 2009, p. 657.678l;
- MARTINEZ-BUJAN PEREZ, C. *Derecho penal economico y de la empresa. Parte especial*, III Ed., Tirant Lo Blanch, Valencia, 2011, p. 845 s.;
- MARQUES DA SILVA, *Regime geral das infracções tributárias*, 2010, Coimbra;
- REALE JUNIOR, *Descaminho: crime tributário*, in *Infracções Económicas e Financeiras: estudos de criminologia e direito*, Coimbra, 2014;



RODRIGUEZ RAMOS L., *Repercusiones en el contrabando de tabaco de la nueva Ley 13/1998, de 4 de mayo*; Actualidad Juridica Aranzadi, n. 348, 1998;

SAVONA, *Dai mercati illeciti all'economia legale: il portafoglio della criminalità organizzata in Europa. Rapporto finale del progetto OCP – Organised crime Portfolio*, 2105, p. 93 s.

SINN, *Wirtschaftsmacht Organisierte Kriminalität. Illegale Märkte und illegaler Handel*, Berlin, Springer, 58;

VICTORINO – CATARINO, *Infracções Tributárias - Anotações ao Regime Geral*, 2012, Coimbra;

WAMERS, *Handbuch Zollfahndung*, 2006, Otto, Schimdt (Verlag), pp. 164, 453, 589;

WEIDEMANN, *Steurschuldnerstrafrecht und strafrechtliche Verantwortlichkeit bei Verbringung von Tabakwaren*, in *wistra*, 11/2013, p. 422 ss;

WEIDEMANN, *Tabaksteuerstrafrecht*, Teil I, in *Wistra*, 1/2012, p. 1 ss;

WEIDEMANN, *Tabaksteuerstrafrecht*, Teil II, in *Wistra*, 1/2012, p. 49 ss.